

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 1 bis della tariffa, allegata "A", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Repertorio n.27862

Raccolta n.12404

Convenzione tra NET - S.P.A. e BIONET S.R.L. per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. e della FOP ed opere accessorie e complementari in Comune di Udine in via Gonars mediante lo strumento della finanza di progetto. (CIG 6641921E96, CUP G24E15002210003)

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in Udine, nel mio studio in via Morpurgo n. 34.

Avanti a me Lucia Peresson, notaio in Udine, iscritto al Collegio Notarile di Udine,

intervengono

Concedente

- **NET - S.P.A.**, con sede in Udine, viale Giuseppe Duodo n. 3/E, iscritta al registro delle imprese di Udine con il numero di iscrizione e codice fiscale 94015790309, partita IVA 01933350306, avente capitale sociale di Euro 9.776.200,00, interamente versato, in persona del vice presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante ALESSANDRO CUCCHINI, nato a Udine il giorno 22 dicembre 1962, residente in Cassacco, viale Udine n. 10, in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione di data 10 ottobre 2017, di seguito nel presente atto "Concedente" o "NET",

Concessionario

- **BIONET S.R.L.**, con sede in Udine, vicolo dello Schioppettino n. 3, iscritta al registro delle imprese di Udine con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02873820308, avente capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante ZANNINI NORBERTO, nato a La Spezia il giorno 2 febbraio 1959, domiciliato in Udine, vicolo dello Schioppettino n. 3, in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione di data 10 ottobre 2017, già Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Bioener S.p.A. (capogruppo), Green Project S.r.l. (mandante), Amut S.p.A. (mandante), Austep-Austeam Environmental Protection S.p.A. (mandante), I.C.I. - Impianti Civili e Industriali Soc. Coop. a r.l. (mandante), di seguito nel presente atto "Concessionario" o "BIONET".

Detti comparenti, della cui identità personale e validità del certificato di firma io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere la presente convenzione disciplinante i rapporti inerenti la concessione di costruzione e gestione mediante lo strumento della finanza di progetto di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. e della F.O.P. ed opere accessorie e complementari da realizzare, ai sensi dell'art.153, commi 19 e 21, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sui

fondi ubicati in Via Gonars in Comune di Udine, censiti al catasto dei terreni al fg. n. 63 mapp. n. 19, 15, 14, di proprietà di NET e al fg. n. 63 mapp. n. 164 attualmente di proprietà del Comune di Udine, socio di maggioranza di NET, che con deliberazione del Consiglio Comunale di data 19 maggio 2016 n. 41 d'ord., avente ad oggetto l'"Approvazione del piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2016 convertito in Legge n. 133 in data 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni" relativo agli anni 2016-2018, ha confermato la volontà di cessione del fondo, -----

per la miglior intelligenza del quale premettono:-----

- che in data 1 luglio 2015, con successiva integrazione di data 9 luglio 2015, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra le imprese Bioener S.p.A. e Green Project S.r.l. ha presentato una proposta per la progettazione, realizzazione e successiva gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. nell'ambito del Comune di Udine, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 19 dell'articolo 153 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;-----

- che detta proposta è comprensiva del progetto preliminare delle opere, del Piano Economico Finanziario asseverato, dello schema di convenzione destinato a regolare i rapporti tra le parti, del documento contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché delle garanzie prescritte dalla sopra richiamata normativa;-----

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Concedente nella seduta del 29 settembre 2015 è stato preso atto della conformità della proposta a quanto previsto dall'art. 153 c.19 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e la stessa è stata dichiarata di pubblico interesse ed in virtù di ciò il proponente ha assunto la qualifica giuridica di promotore;-----

- che in data 13 novembre 2015, con nota prot. n.3739 le società Bioner e Green Project hanno presentato la proposta integrata ai contenuti del Documento Preliminare alla Progettazione elaborato da NET e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Concedente nella seduta di data 14 dicembre 2015 è stato approvato il relativo Progetto Preliminare;-----

- che in data 21 gennaio 2016, prima dell'indizione della gara, in conformità alle indicazioni della Determinazione ANAC n.10 del 23/09/2015 ed ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis dell'art. 14-bis della L. 07/08/1990 n. 241, si è tenuta una Conferenza Preliminare di Servizi;-----

- che in data 14 marzo 2016 la società Bioener ha trasmesso la dichiarazione di impegno alla costituzione di un RTI e la documentazione attestante il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;-----

- che in data 1 aprile 2016 la Concedente, a seguito dell'approvazione della proposta, ha pubblicato, nelle forme di legge, il bando di gara per l'affidamento della concessione con diritto di prelazione per il promotore, per quanto in oggetto, mediante procedura ristretta (CIG 6641921E96, CUP G24E15002210003) ai sensi dell'art.153 del già sopra citato D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base del sopra richiamato progetto preliminare;

- che, a seguito dell'esperimento della gara, con deliberazione del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2016 la Concedente ha disposto l'aggiudicazione definitiva della Concessione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Bioener S.p.A. (capogruppo), Green Project S.r.l. (mandante), Amut S.p.A. (mandante), Austep-Austeam Environmental Protection S.p.A. (mandante), I.C.I. - Impianti Civili e Industriali - Soc. Coop. a r.l. (mandante), costituito con atto di data 2 settembre 2016, rep.n. 7509/3237 notaio Massimo D'Amore, di Vaprio D'Adda, registrato a Milano 2 il 5 settembre 2016 al n. 44782, la cui offerta tecnica ed economica è risultata adeguata in base ai parametri di valutazione delle proposte, predeterminati nel bando di gara, subordinandone l'efficacia alla verifica dei requisiti prescritti ai sensi dell'art.11 c.8 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'acquisizione dei documenti a verifica delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;

- che il RTI aggiudicatario ha dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e dalla vigente normativa sui contratti pubblici, per cui come da verbale conservato in atti, sono state verificate le condizioni necessarie a determinare l'efficacia dell'aggiudicazione, alle condizioni di cui al progetto preliminare approvato, nonché alle condizioni tecniche, giuridiche ed economiche contenute nell'offerta presentata in sede di gara dalla società aggiudicataria;

- che l'aggiudicataria della gara, con atto di data 19 dicembre 2016, rep.n. 24854/5606 notaio Chiara Clerici di Milano, registrato a Milano 1 il 27 dicembre 2016 al n. 44582 serie 1T, ha costituito una società di progetto, ai sensi dell'articolo 156 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., denominata Bionet S.r.l., il cui statuto è stato successivamente modificato con verbale di assemblea di data 28 luglio 2017 rep.n. 56931/8459 notaio Massimo Mariano di Arcola, registrato a La Spezia il 4 agosto 2017 al n. 5981 serie 1T, iscritto presso il registro delle imprese di Udine in data 28 agosto 2017, che subentra *ope legis* nel rapporto di concessione divenendo essa stessa il Concessionario;

- che l'equilibrio economico finanziario relativo alla concessione di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 143, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si basa sui presupposti e sulle condizioni di seguito indicate, ai sensi

ed in applicazione dell'art. 19 della L. 9.8.2013, n. 98, nonché, ove qui non citati, su quelli previsti nel testo della presente convenzione:

a) permanere della durata della concessione proposta dal Concessionario in sede di offerta di gara;

b) permanere del regime fiscale (IVA, TRIBUTI LOCALI ecc.) vigente al momento della presentazione della proposta;

c) mantenimento, da parte della Concedente, per quanto di sua pertinenza, della tipologia e delle caratteristiche dei servizi previsti in ogni loro aspetto, avendo gli stessi costituito la base della redazione del piano economico-finanziario e dell'offerta avanzata da parte del Concessionario, nonché della valutazione di finanziabilità del progetto da parte degli istituti finanziatori;

d) assenza di variazioni del progetto esecutivo richieste dalla Concedente comportanti incrementi dell'investimento anche durante la fase di esecuzione delle opere, fatte salve quelle dipendenti da carenze, errori ed omissioni di progettazione imputabili al Concessionario;

e) permanere dell'attuale quadro normativo e assenza di nuove norme legislative e/o regolamentari che stabiliscano nuovi adeguamenti normativi degli impianti ovvero più gravose condizioni per l'esercizio delle attività oggetto della concessione con riferimento ad ogni aspetto delle stesse;

f) assenza di eventi determinati da cause di forza maggiore, compresi gli atti vandalici, che determinino interventi non programmati né programmabili di ripristino degli impianti e che non risultino coperti da idonea polizza assicurativa;

- che l'alea economico-finanziaria della gestione, perdurando i presupposti di cui sopra, e al netto dell'intervento di modifiche di tali presupposti dovuti a fatti o atti della Concedente, è convenuta integralmente a carico del Concessionario, così come i rischi connessi con la fase di progettazione e di esecuzione delle opere da realizzare sulla base del progetto preliminare proposto dal Concessionario ed approvato dalla Concedente;

- che successivamente all'aggiudicazione le parti hanno valutato il reciproco interesse ad articolare la fase progettuale ed esecutiva dei lavori previsti nel progetto in due fasi associate ad un diverso regime autorizzatorio mantenendo, comunque, invariato il termine per l'ultimazione dei lavori indicato nell'offerta presentata in sede di gara, e precisamente:

FASE "A" - lavori delle opere accessorie e complementari;

FASE "B" - lavori di costruzione del complesso impiantistico -

- che detta diversa articolazione discende anche dalla circostanza che l'ultimazione dei lavori di FASE "A" (opere accessorie e complementari) è propedeutica all'avvio della costruzione del complesso impiantistico (FASE "B"), e, all'atto del collaudo tecnico amministrativo, le opere di

FASE "A" saranno consegnate alla Concedente, che ne curerà la gestione;

visto l'art.11, c.13, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., relativamente ai contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa e l'obbligo della modalità digitale per il loro perfezionamento.

Tutto ciò premesso,

i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 -PREMESSE

Le premesse e gli atti sopra richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati.

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il progetto preliminare dell'impianto e delle opere accessorie e complementari, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
2. il capitolato prestazionale dei servizi di gestione, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
3. il Piano Economico Finanziario asseverato, che si allega al presente atto sotto la lettera "C";
4. lo schema di contratto di conduzione gestione e manutenzione tra il Concessionario e la eventuale società di gestione relativo al costruendo impianto di via Gonars, oggetto del progetto preliminare, che si allega al presente atto sotto la lettera "D".

ART. 2 -DEFINIZIONI

Agente indica la Banca, o altro Ente Finanziatore, nominata quale soggetto mandatario ai fini della gestione dei rapporti contrattuali ed autorizzata ad assumere azioni per conto della Banca o Ente Finanziatore ed esercitare i diritti, i poteri e le facoltà ad esso delegate ai sensi del contratto di finanziamento;

Autorizzazioni indica l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, delle licenze e delle concessioni che, in base alla Normativa Vigente (come di seguito definita), sono necessari per la realizzazione degli Interventi (come di seguito definiti) e la loro gestione;

Caso Base di PEF iniziale indica il Piano Economico Finanziario di cui alle definizioni posto alla base della convenzione di concessione alla data della sua sottoscrizione;

Caso Base di PEF indica il modello del Piano Economico Finanziario predisposto alla base del processo di revisione della concessione qualora si sia verificata un'alterazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario al fine di ristabilire il rispetto del TIR di progetto e del DSCR del caso base di PEF iniziale;

Codice indica il D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.,

Concedente indica Net S.p.A. come meglio specificato in com-

parsa;

Concessionario indica l'aggiudicatario della gara, al quale subentra di diritto, ai sensi dell'art. 156 del Codice, e senza che ciò possa costituire cessione della Convenzione, la Società di Progetto (come di seguito definita);

Concessione indica il complesso degli atti e delle attività previste dalla presente Convenzione per l'espletamento dei servizi;

Consegna delle aree indica il momento in cui il Concessionario, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo dei lavori ed entro 30 giorni dalla relativa comunicazione pervenuta al Concessionario, viene immesso nel possesso delle aree per la realizzazione delle opere oggetto della Concessione. La consegna delle aree avverrà in modo separato tra quella delle opere accessorie e complementari (FASE "A") da quella per la costruzione del complesso impiantistico (FASE "B") nel senso che si procederà dapprima alla consegna delle aree sulle quali insisteranno le opere accessorie e complementari (FASE "A") e successivamente all'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di "FASE "A" o dell'eventuale loro consegna anticipata nelle more del collaudo ai sensi dell'art.230 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., si procederà - entro i successivi 30 (trenta) giorni - alla consegna delle aree sulle quali insisteranno i lavori di FASE "B";

Contratto di Finanziamento indica il Contratto che verrà stipulato con gli Enti Finanziatori per l'erogazione degli importi necessari secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario;

Convenzione indica la presente convenzione ed i suoi allegati;

Cronoprogramma indica il programma predisposto dal Concessionario, contenente l'indicazione delle fasi e dei tempi di realizzazione delle attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo degli Interventi, che si allega al presente atto sotto la lettera "E";

Debito Erogato indica l'importo onnicomprensivo di volta in volta dovuto dal Concessionario agli Enti Finanziatori ai sensi del contratto di finanziamento e dei documenti finanziari definiti nel Contratto di finanziamento per il rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, *breakage costs* e importi dovuti per la risoluzione del contratto di *hedging*;

Direttore Lavori indica il soggetto designato dal Concessionario, previo gradimento della Concedente, ai sensi dell'art.19 del presente atto, con il compito di verificare la conformità degli Interventi eseguiti dal Concessionario a quanto previsto dal Progetto Esecutivo (come di seguito definito) e dalla Convenzione;

Disciplinare Tecnico Gestionale indica i documenti allegati

ti al presente atto sotto le lettere "B" e "D" all'art. 1 della presente Convenzione, contenenti la disciplina tecnica e amministrativa dei Servizi (come di seguito definiti) che dovrà svolgere il Concessionario, sia nel periodo di Gestione Transitoria, per quanto applicabile, sia nel periodo successivo sino alla scadenza della Convenzione;

DSCR indica, per ciascun periodo di riferimento, il parametro *Debt Service Cover Ratio*, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati/attesi dal progetto e l'ammontare a servizio del debito per quota capitale e quota interessi da rimborsare in tale periodo di riferimento;

DSCR medio indica la media aritmetica semplice del DSCR;

DSCR minimo indica il DSCR minimo, rilevato su un singolo periodo della Concessione pari a 1,30 (uno virgola trenta);

Energia termica ed elettrica energia sotto forma di calore ed elettricità, ottenuta dal processo di combustione di un combustibile e/o ottenuta tramite l'ausilio di fonti rinnovabili o assimilate (come definite all'art. 1 della L.10/91);

Enti Finanziatori indica gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori, ivi compresi i fondi, che finanzieranno la realizzazione degli Interventi, attraverso l'erogazione di un finanziamento su base *project finance* e/o la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, ivi incluso ogni istituto che di volta in volta dovesse diventare parte dei predetti rapporti finanziari, in conformità alla relativa documentazione finanziaria;

Equilibrio Economico-Finanziario indica il raggiungimento, da parte del Concessionario, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione a remunerazione dell'investimento e dell'attività di gestione dei Servizi, misurato attraverso i Parametri Finanziari e determinato dall'insieme dei presupposti e delle assunzioni contenute nel Piano Economico-Finanziario;

Esercizio annuale ciascun periodo annuale di applicazione del contratto;

Esercizio e manutenzione dell'impianto come definito dal D.P.R. n. 412/93 art. 1 p.to n) "il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione dell'impianto, attraverso le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di uso razionale dell'energia e di salvaguardia ambientale", nonché, nel rispetto di eventuali regolamenti sanitari e prescrizioni della Concedente;

Evento favorevole indica qualsiasi evento, non imputabile al Concessionario, che genera una variazione positiva dei Parametri Finanziari (come di seguito definiti);

Evento sfavorevole indica qualsiasi evento, non imputabile al Concessionario, che genera una variazione negativa dei Parametri Finanziari;

Fase "A" (opere Accessorie e complementari) indica il complesso dei lavori e forniture per dare ultimati e funzionanti i lavori previsti dal progetto delle opere complementari ed accessorie a quelle indicate alla definizione di FASE "B" (Impianto), finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali di NET S.p.A. e consistenti nella nuova palazzina uffici e locali di servizio, nuova viabilità di accesso, area di parcheggio degli automezzi, lavaggio mezzi d'opera e impianto per la distribuzione del carburante, il tutto comprensivo delle migliorie offerte dall'aggiudicatario in sede di gara e recepite nel progetto definitivo;

Fase "B" (Impianto) indica il complesso dei lavori e forniture per dare ultimati e funzionanti le opere previste dal progetto costituenti il complesso impiantistico di trattamento dei rifiuti composto da due linee completamente separate per la digestione anaerobica della FORSU e della FOP, un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica, la produzione di biometano (da FORSU) e biogas (da FOP), la produzione di compost di qualità utilizzando come matrice principale il digestato della sezione FORSU e con l'introduzione del rifiuto da raccolta differenziata del verde CER 200201 come strutturante, comprensivo delle migliorie offerte dall'aggiudicatario in sede di gara e recepite nel progetto definitivo;

Fase Transitoria indica il periodo compreso tra la data di avvio della concessione e la messa in esercizio dell'impianto a seguito dell'emissione del certificato di Collaudo dei lavori di ciascuna delle due fasi a conclusione dei lavori di FASE "B";

Fase a regime indica il periodo che decorre dalla cessazione della Fase Transitoria sino alla scadenza della concessione, durante il quale il Concessionario dovrà garantire la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso impiantistico;

Forza maggiore indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non previsto né prevedibile al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

Lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario indica la variazione dei presupposti e delle condizioni di equilibrio del Piano Economico Finanziario di cui alle premesse e previste nel testo della convenzione che diano luogo ad una variazione di uno o più Parametri Finanziari rispetto ai livelli previsti nel Piano Economico Finanziario;

LLCR indica il parametro *Loan Life Cover Ratio*, pari, per

ciascuno degli anni della fase operativa di gestione, al rapporto tra (i) il valore attualizzato netto dei flussi di cassa generati dal progetto, incrementato del valore della riserva per il pagamento del debito, e (ii) il valore residuo del debito;

Manutenzione ordinaria come definito dal D.P.R. n. 412/93, art.1, punto h), si intende l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente;

Manutenzione straordinaria come definito dal D.P.R. n. 412/93, art.1, punto i), si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto;

Oneri per la sicurezza costi degli apprestamenti, delle misure preventive e protettive, dei DPI, degli impianti di protezione in genere, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, delle procedure, dello sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, delle misure di coordinamento, finalizzati alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, indicati nell'importo della concessione e non soggetti a ribasso d'asta; l'offerta presentata tiene conto dei suddetti oneri, che sono da intendersi ricompresi nei corrispettivi unitari offerti. Detti oneri si riferiscono a:

- costi della sicurezza per i rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio, determinati nel DUVRI, ed indicati come costo annuo fisso;
- costi della sicurezza per eventuali lavori a misura su elenco prezzi rientranti nel Titolo IV del D.lgs. n. 81/08;

Parametri Finanziari indica congiuntamente il DSCR, il DSCR medio e minimo ed il TIR (come di seguito definito), assunti come misuratori dell'Equilibrio del Piano Economico-Finanziario;

Periodo di Rimborso indica l'arco temporale entro il quale le linee di credito erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento dovranno essere rimborsate ai termini e condizioni di cui al contratto di finanziamento stesso;

Piano Economico-Finanziario indica il piano economico-finanziario asseverato, presentato con l'offerta di gara, relativo ai costi di gestione, ai costi per gli Interventi, alle quote di ammortamento e ai ricavi previsti dall'attività di gestione; tale piano economico e finanziario è stato elaborato dal Concessionario sulla base, tra l'altro dei presupposti di cui alle premesse e del permanere delle seguenti condizioni di

base che ne determinano l'equilibrio:-----

- (i) del piano degli investimenti previsti per la realizzazione degli Interventi;-----
- (ii) di ipotesi circa i costi operativi e di manutenzione ordinaria;-----
- (iii) delle imposte e delle tasse dovute dal Concessionario, a qualunque titolo;-----
- (iv) della durata della Concessione;-----
- (v) della durata del periodo di costruzione, come prevista dal Cronoprogramma;-----
- (vi) dei ricavi derivanti dalla prestazione dei Servizi per tutta la durata della Convenzione, ivi incluse le incentivazioni connesse con l'immissione in consumo dei biocarburanti;-----
- (vii) del flusso di cassa disponibile per il servizio del debito (inteso come differenza tra tutti i ricavi operativi e tutti i costi monetari non finanziari) e per la remunerazione dell'investimento;-----
- (viii) degli ammortamenti dei beni -----
- (ix) dei Parametri Finanziari;-----

Progetto dei lavori di FASE "A" e FASE "B" indica il progetto che il Concessionario ha presentato, nel rispetto della tempistica prevista dal Cronoprogramma, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento (come di seguito definito), il quale dovrà contenere tutti gli elementi richiamati dalle predette disposizioni. In relazione all'iter autorizzatorio diversificato ed alla diversa articolazione esecutiva dei lavori, il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi potrà essere differenziato per le due Fasi, fatto salvo che il progetto definitivo, dovrà essere oggetto di un'unica consegna e dovrà essere garantito e dichiarato dal progettista, nonché confermato in sede di verifica ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 12, comma 2, lettera e) della presente convenzione, nonché dell'articolo 56 del D.P.R. n. 207/2010, ai fini dell'approvazione da parte della Concedente, che entrambe le tipologie di opere sono "autonomamente funzionali e funzionanti" e perfettamente coordinate e compatibili tra loro. Il progetto esecutivo potrà essere oggetto di consegna differenziata per le due tipologie di opere e dovrà assicurare comunque il rispetto delle succitate condizioni; -----

Regolamento indica il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.;-----

Riequilibrio indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio Economico Finanziario;-----

Responsabile della Concessione per conto della Concedente indica il soggetto che assume le funzioni e i compiti del Responsabile del Procedimento designato dalla Concedente durante le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, così come definito dall'art. 10 del DPR 207/2010;-----

Servizio del debito indica, con riferimento a qualsiasi periodo, la somma di Costi Finanziari e le rate di rimborso

delle linee di credito destinate a sostenere i costi di progetto (diverse dalla linea destinata a finanziare l'IVA);

Società di Progetto (SPV) indica la società costituita, ai sensi dell'art. 156 del Codice, per la realizzazione della Concessione e per la successiva prestazione dei Servizi, la quale subentra automaticamente al Concessionario della presente Concessione assumendone tutti i diritti e gli obblighi ivi previsti;

Sostituto indica il soggetto che potrà subentrare nell'esecuzione della Concessione su designazione degli Enti Finanziatori e/o dell'Agente, a seguito di inadempimento del Concessionario ed alla minacciata risoluzione della Convenzione da parte della Concedente;

TIR di progetto indica il tasso interno di rendimento del progetto, pari, di volta in volta, al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa di cui al Piano Economico-Finanziario ed alla relativa relazione di sintesi.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha ad oggetto l'affidamento, da parte della società NET S.p.A. al Concessionario, della progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione di:

a. un impianto biogas con due linee produttive di cui una alimentata a FORSU ed una alimentata a FOP e lo sfruttamento del biogas prodotto, nonché il successivo compostaggio aerobico del digestato con l'introduzione del CER 200201 come strutturante per produrre compost di qualità e successiva gestione economica e funzionale dell'impianto medesimo (FASE "B");

b. delle opere accessorie e complementari a quelle indicate sub a), finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali di NET e consistenti nella nuova palazzina uffici e locali di servizio, nuova viabilità di accesso, area di parcheggio degli automezzi, lavaggio mezzi d'opera e impianto per la distribuzione del carburante (FASE "A").

In particolare la Concedente affida al Concessionario quanto segue:

1) la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili e degli impianti delle opere di FASE "A" e di FASE "B", da redigersi ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in conformità e sviluppando il progetto preliminare dell'impianto e delle opere accessorie e complementari approvato dalla Concedente ai sensi dell'art. 97 del medesimo decreto, recependo le migliorie offerte dall'aggiudicatario in sede di gara;

2) la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, delle opere edili e degli impianti in conformità al progetto esecutivo dell'impianto (di FASE "B") e delle opere accessorie e complementari (di FASE "A") che saranno elaborati dal Concessionario stesso ed approvati

dalla Concedente. Il progetto esecutivo sarà differenziato e sarà oggetto di distinte consegne ed approvazioni per le relative opere, fatto salvo il rispetto delle condizioni indicate nella definizione di "Progetto dei lavori di Fase "A" e Fase "B"" di cui all'art. 2 del presente atto;

3) la gestione e lo sfruttamento economico del complesso impiantistico (di cui alla precedente lettera a) nei modi più oltre dettagliati nella presente convenzione, in conformità al progetto gestionale ed al relativo capitolato prestazionale;

4) la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso impiantistico (di cui alla precedente lettera a) e di ogni suo componente edile e impiantistico realizzato in attuazione della presente convenzione, per l'intera durata della concessione, in conformità a quanto espressamente previsto dal piano di manutenzione che farà parte del progetto esecutivo e dalla presente convenzione.

Tutte le opere e gli impianti verranno progettati e realizzati con l'obiettivo di ottenere il massimo contenimento dei consumi energetici e, laddove possibile, di consentire l'utilizzazione di fonti energetiche alternative e saranno comprensive delle migliori offerte dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE E DESTINAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DELL'OPERA. FINANZIAMENTO PUBBLICO

Le parti convengono che le opere vengano realizzate a completa cura, onere e rischio del Concessionario, con mezzi finanziari, fatto salvo quanto infra convenuto, anticipati dal Concessionario stesso che, sulla base del piano economico - finanziario presentato e del permanere dei presupposti di cui alle precedenti premesse, fatto salvo quanto più oltre previsto in tema di riequilibrio del Piano Economico Finanziario stesso, si assumerà l'alea economico finanziaria inerente l'esecuzione del contratto.

Il Concessionario provvederà alla progettazione ed alla realizzazione delle opere secondo quanto previsto dai progetti dall'uso a cui le stesse sono dirette e secondo le regole dell'arte, nonché alle attività di manutenzione e gestione necessarie, sostenendo le connesse spese di investimento e recuperando tali oneri, compresi quelli finanziari includenti quelli al Servizio del Debito, attraverso i previsti ricavi derivanti dalla gestione economica e funzionale dell'impianto.

La Concedente riconosce che il Concessionario dovrà realizzare preliminarmente le opere accessorie e complementari (FASE "A"), al fine di permettere lo spostamento delle attività dall'area che sarà concessa in diritto di superficie per la realizzazione delle opere impiantistiche (FASE "B"), e quindi i lavori per queste ultime potranno iniziare solo dopo il collaudo delle opere accessorie e complementari di FASE "A" o

la loro consegna anticipata ai sensi dell'art.230 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i..

La Concedente si impegna a riconoscere al Concessionario, un contributo in conto investimento pari a complessivi Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero) più IVA a sollievo degli oneri correlati all'investimento, compreso il rimborso del Debito Erogato al Servizio del Debito, di cui Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila virgola zero zero) a valere sugli oneri delle opere complementari ed accessorie (FASE "A") ed Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila virgola zero zero) a valere sugli oneri delle opere del complesso impiantistico (FASE "B").

Detto contributo sarà corrisposto e liquidato, per ciascuna delle due fasi, con le seguenti modalità:

- in ragione del 15% (quindici per cento), all'inizio dei lavori, a seguito della sottoscrizione del relativo verbale dopo l'approvazione del relativo progetto esecutivo;
- il successivo 75% (settantacinqueper cento) dell'importo verrà pagato in tre rate di pari importo, rispettivamente al raggiungimento del 30% (trenta per cento), del 60% (sessanta per cento) e del 90% (novanta per cento) dei lavori necessari per la completa realizzazione delle opere pertinenti a ciascuna delle due fasi;
- il saldo per il restante 10% (dieci per cento) sarà erogato ad avvenuta emissione positiva del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori riferiti a ciascuna delle due fasi.

Le rate verranno corrisposte a Stati di Avanzamento Lavori redatti dal Direttore dei Lavori al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori di cui al precedente periodo, secondo le modalità, i principi e le forme rappresentative della documentazione contabile prevista per le opere ed i lavori pubblici e alle stesse verrà applicata una ritenuta di garanzia dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Ogni pagamento del contributo dovrà essere garantito da fidejussione di pari importo rilasciata dal Concessionario, da svincolarsi al momento del collaudo dell'opera.

Gli importi erogati a titolo di contributo andranno versati sul conto corrente intestato al Concessionario, dedicato alla presente commessa pubblica, ai sensi della legge 136/2010, i cui estremi, riportati all'art.38 del presente atto, saranno indicati nel Contratto di Finanziamento, in adempimento agli obblighi che saranno assunti dal Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE

La concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto ed avrà durata fino al termine della gestione delle opere pubbliche realizzate, durata convenuta in

mesi 264 (duecentosessantaquattro) complessivi, come indicato al punto C.1.1 dell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, quale risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "F".

È previsto un tempo massimo di 24 (ventiquattro) mesi per il completamento delle fasi di redazione ed approvazione della progettazione delle opere complementari ed accessorie e dell'impianto e per la sua esecuzione e relativo collaudo, antecedente l'inizio delle attività di gestione.

Eventuali, ulteriori investimenti che saranno sostenuti dal Concessionario, a seguito di normative entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta in sede di gara, oppure di specifiche richieste aggiuntive da parte della Concedente, il cui valore sarà convenuto tra le parti e il cui importo, ai sensi del successivo art. 26, sia tale da rendere necessario un riequilibrio del Piano Economico Finanziario allegato alla presente convenzione, potranno giustificare, un prolungamento della durata del contratto, nella misura necessaria ad ammortizzare tali ulteriori investimenti sostenuti dal Concessionario.

Parimenti la durata della concessione sarà estesa per il periodo corrispondente ad eventuali ritardi nella realizzazione del progetto a causa di ritardi nel rilascio delle necessarie Autorizzazioni, o nella realizzazione delle opere, non dovuti a negligenza, colpa o a fatto in ogni caso ascrivibile al Concessionario, o per sospensioni dovute a causa di forza maggiore, anche in fase di gestione o per fatto della Concedente, in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 29 della presente Convenzione.

ART. 6 - COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

La Concedente si obbliga a costituire, a titolo strumentale al fine di agevolare finanziariamente l'operazione di cui si tratta, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di FASE "B" - complesso impiantistico, e entro 60 giorni dalla consegna delle suddette aree a favore del Concessionario, che accetta, il diritto di superficie comprensivo della proprietà superficiaria sui fabbricati, ai sensi dell'art. 952 comma 2 del codice civile, sull'area con sopra eretti fabbricati in comune di Udine di complessivi circa metri quadrati 37.000 (trentasettemila) che sarà interessata dalla realizzazione del complesso impiantistico, area graficamente rappresentata in tinta rossa sulla planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "G" e precisamente la porzione di area di proprietà di NET di circa metri quadrati 37.000 (trentasettemila) da escorporarsi dal mappale censito al catasto terreni al fg. 63 m. 19, ente urbano, ha. 07.26.88,

con i relativi sopra eretti fabbricati censiti al catasto dei fabbricati al

- **fg. 63 m. 19 sub 11**, Via Gonars n. 40, P. T, z.c. 3, cat.

D/7, R.C.Euro 1.423,00

- **fg. 63 m. 19 sub 12**, Via Gonars n. 40, P. T, z.c. 3, cat. D/7, R.C.Euro 69.800,00

- **fg. 63 m. 19 sub 13**, Via Gonars n. 40, P. S1-T-1, z.c. 3, cat. D/7, R.C.Euro 17.500,00

- il mappale n. 19 confina con residua proprietà NET, proprietà comune di Udine da più lati, via Gonars, salvo se altri.

La Concedente, si impegna, nel più breve tempo possibile, con oneri a carico del Concessionario, a perfezionare le pratiche di frazionamento della porzione di area di complessivi indicativi mq. 37.000 (trentasettemila) da escorporarsi dal mappale censito al catasto terreni al fg. 63 m. 19, nella configurazione così come evidenziata ed approvata dalle parti nella planimetria sopra allegata sub "G".

Poiché le dimensioni sopra indicate sono puramente indicative in quanto non sono state rilevate con il procedimento dei punti fiduciali, le Parti si impegnano a nulla richiedere a tal proposito nel caso le dimensioni determinate in sede di frazionamento in base al suddetto procedimento dei punti fiduciali rilevi dimensioni diverse da quelle indicate in via puramente esemplificativa.

La Concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, esibisce il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dalla competente Autorità comunale di Udine in data 24 luglio 2017 N. CDU/210/2017, che si allega al presente atto sotto la lettera "H" e dichiara che dalla data di rilascio del detto certificato fino a oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.

Non sarà viceversa costituito alcun diritto di superficie sull'area contraddistinta in colore verde nella planimetria allegata sotto la lettera "G" al presente atto, interessata dai lavori di FASE "A" (opere accessorie e complementari).

La durata del diritto di superficie avrà termine alla scadenza della concessione.

Pertanto la Concedente esprime sin d'ora il consenso ad un'eventuale estensione della durata del diritto di superficie qualora l'estensione della durata della Concessione si renda necessaria per consentire il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario, secondo le norme contenute nella presente convenzione, e si impegna a sottoscrivere gli atti necessari ai fini della relativa pubblicità immobiliare.

Gli oneri correlati alla formale costituzione del diritto *de quo*, incluse le spese tecniche, e agli eventuali successivi atti integrativi conseguenti alla eventuale estensione della durata della Concessione, incluse le spese tecniche, saranno a integrale carico del Concessionario che indicherà lo studio notarile presso il quale verrà rogato il relativo atto di costituzione del diritto medesimo e i successivi atti integrativi.

Le parti si riservano fin da ora di stipulare ulteriori atti di carattere ricognitivo con la specificazione dei dati catastali delle singole opere realizzate, al fine di dare adeguata pubblicità nei registri immobiliari.-----

In relazione agli immobili che saranno realizzati al di sopra di tale area, il Concessionario potrà trasferirne la proprietà superficiaria, una volta costituita, a terzi, secondo le norme infra precisate, nello stesso regime giuridico e per il tempo residuo di durata del suddetto diritto di superficie.---

Tutti gli impianti e le opere fisse o mobili, realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito ed installato dal medesimo Concessionario o dai suoi aventi causa nel complesso impiantistico oggetto del presente atto, diverranno, di diritto, di proprietà della Concedente al momento della estinzione del diritto di superficie per scadenza della concessione, senza corrispettivo alcuno o indennizzo da parte della Concedente medesima.---

Tutti gli impianti e le opere fisse o mobili, realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito ed installato dal medesimo Concessionario o dai suoi aventi causa nelle opere accessorie e complementari oggetto del presente atto (FASE "A") sono di proprietà della Concedente.-----

In riferimento alle opere di Fase "B", nel caso in cui durante il periodo di decorrenza della concessione e del diritto di superficie, si abbia, per cause fortuite o di forza maggiore non imputabili al Concessionario o suoi aventi causa, il perimento della costruzione, il Concessionario stesso o i suoi aventi causa avranno diritto di scelta tra la risoluzione del presente atto, con restituzione dell'area libera alla disponibilità della Concedente, o la ricostruzione dell'opera o della parte di essa venuta meno. La relativa scelta dovrà essere fatta dal Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'evento in accordo con l'Agente in rappresentanza degli istituti di credito finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, affinché siano rispettati gli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento. ---

A titolo di corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di cui sopra, le parti convengono l'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per ogni anno, oltre oneri fiscali, che saranno pagati dal Concessionario in rate annuali di uguale importo, fatta salva la rivalutazione annuale delle stesse sulla base di un tasso prestabilito dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) annuo, per un importo complessivo di Euro 2.447.052,21 (duemilioni quattrocento quarantasettemilacinquantadue virgola ventuno), comprensivo della rivalutazione come sopra indicata, oltre oneri fiscali. La prima rata sarà pagata dal Concessionario contestualmente

alla sottoscrizione dell'atto notarile di costituzione del diritto di superficie e le rate successive saranno pagate entro la scadenza di ogni annualità successiva alla data di stipulazione dell'atto stesso.-----

Le parti espressamente convengono che in alcun modo tali somme potranno essere utilizzate dalla Concedente come crediti compensativi nei confronti delle prestazioni e dei servizi svolti dal Concessionario a favore della Concedente medesima. Nel caso di sostituzione del Concessionario per una delle cause previste dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o da altra normativa vigente al momento, nonché per quanto espressamente previsto dal presente atto, il Concessionario si impegna a trasferire alla società subentrante il diritto di superficie/proprietà superficiaria per la durata residua, ad un corrispettivo pari alla sommatoria delle rate rivalutate non ancora scadute, da corrispondersi alle scadenze sopra indicate.-----

-----**ART 7 - CANONE DI CONCESSIONE**-----

Le parti concordano che il Concessionario, tenuto conto del valore degli investimenti di cui si farà carico per la realizzazione dell'impianto, degli oneri connessi con la gestione dello stesso, dei servizi che assicurerà alla Concedente e della valorizzazione attribuita al diritto di superficie che sarà costituito a suo favore dalla Concedente medesima, non sarà tenuto a corrispondere alla Concedente alcun canone per l'affidamento della concessione.-----

-----**ART. 8 -AMMORTAMENTO INVESTIMENTI**-----

L'investimento complessivo necessario per la realizzazione di quanto forma oggetto della presente concessione è previsto in Euro 29.920.500,00 (ventinovemilioninovecentoventimilacinquecento virgola zero zero), di cui Euro 720.012,20 (settecentoventimiladodici virgola venti) per gli oneri della sicurezza, valori al netto dell'IVA.-----

L'importo stimato delle attività di progettazione, per tutte le fasi progettuali, verifica del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e collaudo, coordinamento per la sicurezza e ogni altra attività tecnica per le opere accessorie e complementari (FASE "A") e per l'intero complesso impiantistico (FASE "B") ammonta ad Euro 1.876.269,20 (unmilioneottocentosettantaseimiladuecentosessantataneve virgola venti) oltre IVA ed oneri previdenziali.-----

L'importo stimato delle spese inerenti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione funzionale del complesso impiantistico, per tutta la durata della gestione ammonta ad Euro 68.517.997,00 (sessantottomilionicinquecentodiciassettemilanovecentonovantasette virgola zero zero) oltre IVA nella misura di legge.-----

Detti costi sono meglio indicati nel Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara e allegato sotto la lettera "C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale di

esso.

La quota media annuale di ammortamento del costo di realizzazione delle opere è specificatamente indicata nel Piano Economico Finanziario suddetto.

Il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, al termine della concessione, calcolato sulla base dei dati economico finanziari contenuti nel piano economico e finanziario presentato in sede di gara, è pari ad Euro zero.

I crediti dei soggetti finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento hanno il privilegio generale sui beni mobili del Concessionario ai sensi dell'articolo 2745 del codice civile, nonché ai sensi dell'articolo 160 del d.lgs.163/06 e s.m.i..

ART. 9 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

A fronte delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, la Concedente, riconosce al Concessionario, quale corrispettivo dell'investimento, al netto del contributo di cui sopra che sarà erogato dalla Concedente medesima, quanto segue:

a) il diritto di gestire funzionalmente il complesso impiantistico per l'intera durata della concessione, incamerando i ricavi di esercizio, ivi incluse le incentivazioni connesse con l'immissione in consumo dei biocarburanti;

b) il diritto di acquisire, dalla Concedente, i conferimenti delle quantità di rifiuti previste dal progetto, raccolte nello svolgimento delle proprie attività di gestore del servizio ambientale per i Comuni della Provincia di Udine, nell'ammontare annuo di 35.000 (trentacinquemila) t. di FORSU (CER 20.01.08) (con una tolleranza in più o in meno del 7,5% (sette virgola cinque per cento)) e di 19.000 (diciannovemila) t. di FOP (CER 19.12.12) (con una tolleranza in più o in meno del 7,5%), oltre a 12.500 t. di verde (CER 20.02.01) (con una tolleranza in più o in meno del 7,5% (sette virgola cinque per cento)), per l'intera durata della concessione; per ogni tonnellata conferita la Concedente corrisponderà al Concessionario, la tariffa prevista dal Piano Economico Finanziario e dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, secondo la tipologia di rifiuto, con revisione annuale dei prezzi nella misura del 1,5% (uno virgola cinque per cento). Almeno sei mesi prima la Concedente, si impegna a confermare i quantitativi da trattare per il semestre successivo, in relazione ai conferimenti sopra indicati.

I conferimenti avverranno nei quantitativi previsti dal Progetto, con cadenza giornaliera, durante il normale orario lavorativo (dalle 7-17 nei lavorativi e dalle 7 alle 13 nei prefestivi), attraverso mezzi gommati auto-scaricanti, presso l'impianto, secondo la tipologia di rifiuto.

c) l'impegno della Concedente a rifornire i propri 50 (cinquanta) automezzi, la cui conversione all'alimentazione a *dual fuel* (gasolio/metano) sarà effettuata dal Concessionario.

rio, presso l'impianto di distribuzione di gas metano, realizzato dal Concessionario, al prezzo di mercato di volta in volta vigente, defiscalizzato, qualora detto prezzo dovesse risultare inferiore a quello indicato al paragrafo 3.2.5 del PEF, con indicizzazione annua del 1,5% (uno virgola cinque per cento); in caso contrario sarà applicato quest'ultimo;

d) il diritto di acquisire da terzi FORSU e FOP a tariffe di mercato, qualora non venga raggiunta la saturazione dell'impianto, con i conferimenti, come sopra predeterminati, della Concedente.

I corrispettivi dovuti al Concessionario, per i servizi di cui al precedente punto b), saranno pagati dalla Concedente su presentazione di fatture bimensili anticipate, in acconto sui quantitativi concordati semestralmente, con conguaglio da effettuare nel primo bimestre successivo all'anno di gestione. Il pagamento sarà dovuto a 30 giorni data fattura fine mese. I pagamenti dei corrispettivi si effettueranno nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. mediante bonifico presso uno dei conti correnti bancari dedicati i cui estremi saranno comunicati alla Concedente da parte del Concessionario in linea con gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 ed assunti ai sensi del contratto di finanziamento.

La Concedente si impegna a rispettare le scadenze e le modalità di effettuazione di tutti i pagamenti previsti dal presente contratto.

Qualora la saturazione dell'impianto non venga raggiunta a causa di conferimenti della Concedente inferiori ai quantitativi sopra indicati e qualora le tariffe di mercato che saranno all'epoca applicabili siano inferiori a quelle riconosciute dalla Concedente, e qualora ciò determini un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, sfavorevole al Concessionario, con una variazione dei parametri finanziari al di sotto dei livelli previsti, per ciascuno di essi, nel Piano Economico Finanziario nella percentuale infra determinata al successivo articolo 29, le Parti dovranno adeguare il Piano Economico Finanziario (PEF) medesimo rinegoziandone le relative modalità di riequilibrio.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese:

a) alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere oggetto del presente atto nonché a fornire la propria collaborazione e la refusione integrale delle spese sostenute dalla Concedente in relazione alle attività di verifica dei progetti ai sensi degli artt. 44 e seguenti del DPR n. 207/2010 e s.m.i. nonché degli oneri di collaudo statico, tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo;

b) all'ottenimento di autorizzazioni, certificati, permessi nulla-osta o altri titoli abilitativi e quant'altro sia necessario per la costruzione e successiva gestione ed utilizzo

dell'impianto e delle opere accessorie e complementari, ivi compreso quanto occorrente al fine della prevenzione incendi ed i certificati di conformità degli impianti di cui alla vigente normativa e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che dovrà essere intestata al Concessionario in quanto gestore dell'impianto;

c) al reperimento delle risorse economiche, oltre alla quota di contribuzione garantita dalla Concedente, necessarie a dar completamente corso all'iniziativa assumendosi i relativi costi finanziari ed alla successiva gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto;

d) all'esecuzione, con finanziamento a proprio carico e nessun onere escluso, fatta salva la quota di contribuzione assicurata dalla Concedente, di tutte le opere a regola d'arte in conformità al progetto approvato, compresi gli oneri di allaccio delle utenze e l'accatastamento, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, delle entità economiche, nonché della tempistica prevista dal relativo crono programma, compresi altresì gli oneri per gli interventi che si dovessero rendere necessari per risolvere eventuali interferenze delle opere oggetto di concessione con la quota parte dell'attuale impianto di proprietà della Concedente esclusa dalla stessa, al fine di assicurarne alla Concedente la continuità di utilizzo;

e) alla nomina, sulla scorta di una terna di professionisti indicati dal Concessionario e graditi alla Concedente, del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, del Direttore dei lavori e, del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, oltre al pagamento della relativa prestazione professionale;

f) alla gestione ed allo sfruttamento economico, per tutta la durata del contratto, del complesso impiantistico. A tal fine, al termine della fase realizzativa dell'impianto, il Concessionario, provvederà ad avviare la fase di gestione economica e funzionale dell'impianto stesso;

g) al pagamento degli oneri connessi con l'espletamento della procedura e delle operazioni di collaudo statico, tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo;

h) ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, che disciplinano la costruzione di opere del tipo di quelle oggetto del presente contratto, sia nella fase di progettazione, che in quella di esecuzione e gestione, con particolare riguardo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione;

i) ad osservare le vigenti norme comunitarie, nazionali, regionali e regolamenti comunali in materia di impianti del tipo di quello realizzato;

j) a provvedere con le scadenze e le modalità stabilite nel piano di manutenzione a corredo del progetto esecutivo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto in ogni

suo componente e sino alla scadenza della concessione. Nel corso dell'esecuzione delle attività, andrà garantita la costante ed ottimale funzionalità del complesso impiantistico e delle opere edili di pertinenza, anche mediante il rinnovo e la sostituzione delle parti ad usura, che si dovessero rendere necessarie per garantire l'ordinaria destinazione funzionale cui le stesse sono preposte;

k) al pagamento dell'importo offerto per l'acquisizione del diritto di superficie, nonché di tutti i canoni, imposte, diritti, tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi, nonché quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere in oggetto;

l) alla stipula, a propria cura e spese delle polizze assicurative e delle fidejussioni di cui al presente contratto;

m) al pagamento di quanto eventualmente dovuto, a titolo di diritti o di compensi, a favore di proprietari di marchi e/o licenze da utilizzare per la progettazione dell'opera, per la sua realizzazione e/o per la sua gestione e/o manutenzione;

n) alla consegna, dell'impianto e relative pertinenze e dipendenze alla Concedente, al termine della concessione, in buono stato manutentivo e conservativo, compatibilmente con l'usura legata all'utilizzo dell'opera per la durata della concessione;

o) alla consegna delle opere accessorie e complementari alla Concedente, dopo l'ultimazione dei relativi lavori e l'emissione del certificato di collaudo o eventualmente, alla consegna anticipata ai sensi dell'art.230 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

p) al rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, regolamenti, contratti di lavoro e norme vigenti di tutela dei lavoratori, per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia assistenziale, previdenziale e antinfortunistica;

q) all'assunzione degli oneri inerenti la sicurezza sui luoghi di esecuzione dei lavori;

r) all'assunzione degli oneri connessi con la conduzione e la gestione delle attività da svolgere per lo sfruttamento economico del complesso impiantistico;

s) all'assunzione degli oneri connessi con la stipulazione del presente contratto, del contratto relativo alla costituzione del diritto di superficie, compresi quelli di natura fiscale e tecnica, quali frazionamenti, accatastamenti, registrazioni, spese notarili;

t) al pieno rispetto della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti all'esecuzione del presente contratto;

u) al conferimento dei rifiuti in altro sito debitamente autorizzato e individuato dallo stesso Concessionario qualora, l'impianto oggetto della presente concessione dovesse restare chiuso, in tutto o in parte. Nell'ipotesi in cui tale situa-

zione fosse determinata da fatto attribuibile a colpa, omissione o negligenza del Concessionario i relativi costi dovranno essere sostenuti dallo stesso e la Concedente dovrà essere manlevata da ogni responsabilità nonché esonerata da ogni onere al riguardo.

Il Concessionario, assume comunque a suo carico ogni possibile rischio di carattere economico conseguente a difficoltà, errori ed omissioni relative alla fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche manutentivi, nonché alla fase di gestione e sfruttamento economico del complesso impiantistico, fatte salve le situazioni elencate in premessa o fatti attribuibili a negligenza o colpa della Concedente.

ART. 11 - ULTERIORI OBBLIGAZIONI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga inoltre:

- a) all'esecuzione di tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all'espletamento di pratiche amministrative presso gli enti pubblici preposti; sono perciò da intendersi a carico del Concessionario tutte le incombenze tecnico-professionali necessarie per la regolarizzazione delle documentazioni PROVINCIA, REGIONE, ARPA, INAIL, ASL, PREFETTURA, UTIF, PROVINCIA, VV.F., inerenti gli impianti da esso gestiti (libretto matricolare, messa a terra, licenza di esercizio depositi di combustibile, ecc.);
- b) all'assunzione della titolarità dell'AIA in qualità di gestore dell'impianto di cui alle opere di FASE "B";
- c) all'assunzione delle funzioni di Terzo Responsabile dell'esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, così come definito all'art. 1 lett. O) del D.P.R. 26.8.1993, n. 412, sul quale ricadranno le eventuali sanzioni previste dalla legge 9.11.1991, n. 10 con l'obbligo di compilare e tenere aggiornati i libretti di centrale;
- d) all'assunzione su di sé della responsabilità esclusivamente della predisposizione, della compilazione, della presentazione agli Enti preposti, della conservazione dell'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli Interventi e gli impianti oggetto della Concessione, sia per opere e impianti eventualmente nuovi, ristrutturati o modificati dal Concessionario medesimo, che per quelli preesistenti ma comunque affidati in Concessione;
- e) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri in ordine allo smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione svolte a favore dell'impianto oggetto della Concessione;
- f) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri della sicurezza, che garantirà mediante l'affidamento di incarico ad un esperto in problemi di sicurezza (come richiesto dalla normativa vigente e con funzioni e re-

quisiti professionali secondo la norma UNI 10459), relativamente ai prodotti ed ai beni d'uso di cui alla presente Concessione;

g) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per le prestazioni di tecnici specializzati e di operai, specializzati e non, occorrenti per realizzare i servizi di manutenzione sia *in loco* che, occorrendo, nell'officina del Concessionario medesimo;

h) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per la fornitura di materiali, noli e prestazioni d'opera connessi ai servizi, quali ponteggi, piattaforme mobili, autogrù, eccetera nonché per il trasporto in sito di attrezzature e materiali;

i) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito dal piano di manutenzione redatto a corredo del progetto definitivo del complesso impiantistico;

j) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per la segnalazione alla Cecedente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformità alle norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti;

k) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per l'aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, dandone immediata comunicazione alla Concedente, aggiornando gli archivi cartacei ed informatici della stessa;

l) all'assunzione su di sé della responsabilità dell'approvvigionamento e della fornitura del combustibile (per centrali termiche e gruppi elettrogeni), nonché la responsabilità dell'esercizio e conduzione degli impianti termici presenti nell'impianto;

m) all'assunzione su di sé della responsabilità dell'approvvigionamento e della fornitura di energia elettrica per consentire un puntuale esercizio dell'impianto, nonché la responsabilità dell'approvvigionamento e della fornitura di acqua;

n) all'assunzione su di sé della responsabilità per la gestione e trattamento reflui;

o) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per la fornitura di materiali d'uso, di consumo e di apporto, connessa all'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

p) all'assunzione su di sé della responsabilità e dei relativi oneri per la raccolta e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente dalle attività conduttive e manutentive;

q) all'impegno, non appena ne venga a conoscenza, a informare la Concedente in relazione a:

l) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospen-

sione o indisponibilità dell'impianto, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare tale evenienza e i conseguenti danni e ritardi;

2) l'instaurazione di procedimenti giudiziari o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione. Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno indirizzate al Responsabile della concessione.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE.

La Concedente consente sin d'ora la eventuale costituzione di garanzie reali sulla proprietà superficiaria ovvero sui manufatti realizzati e oggetto di gestione da parte del Concessionario, (per i lavori di FASE "B") da costituirsi in favore degli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, nel rispetto dei termini di durata del diritto medesimo e dei vincoli di destinazione d'uso dell'opera, con esclusione delle opere accessorie e complementari all'impianto (Fase "A").

Competono inoltre alla Concedente i seguenti oneri:

a) consegnare le aree ove saranno realizzate le opere e gli impianti liberi da vincoli, servitù, trascrizioni pregiudizievoli e concessioni precarie, fatta eccezione per le eventuali utenze del sottosuolo, nei termini indicati al successivo art. 15 del presente atto, onde consentire l'espletamento delle attività oggetto della concessione;

b) assumere tempestivamente, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure amministrative preliminari alla realizzazione delle opere, al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie al fine di consentire la messa in funzione dell'impianto nei termini previsti dal contratto, anche eventualmente richieste dal Concessionario;

c) assicurare, senza ritardo, il pagamento delle quote di contribuzione in conto investimento di cui sopra, nelle percentuali e nei termini convenuti, ivi incluse le modalità di pagamento sul conto corrente bancario indicato ai sensi del Contratto di Finanziamento;

d) nominare il Responsabile della concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 9, del D.lgs. 163/06;

e) disporre ed eseguire la verifica dei progetti redatti dal Concessionario ai sensi degli artt. 44 e seguenti del DPR n. 207/2010 e s.m.i, in contraddittorio con il Concessionario, anteriormente alla loro approvazione, i cui oneri saranno rimborsati integralmente dal Concessionario;

f) nominare l'organo di collaudo ai sensi degli articoli 215 e 216 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. i cui oneri saranno rimborsati integralmente dal Concessionario;

- g) effettuare idonea vigilanza sui lavori e sulla gestione come meglio successivamente specificato;
- h) effettuare gli opportuni controlli sulla gestione sia tecnica che amministrativa dell'impianto in oggetto;
- i) prendere in consegna le opere accessorie e complementari di FASE "A" entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del relativo certificato di collaudo o, qualora ne sussistano le condizioni, dalla consegna anticipata ai sensi dell'art.230 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- j) prendere in consegna il complesso impiantistico alla scadenza della concessione, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti;
- k) procedere alla costituzione, a titolo strumentale, del diritto di superficie, per i lavori di FASE "B", come meglio precisato nel presente atto;
- l) provvedere al conferimento agli impianti dei quantitativi di rifiuti previsti dal progetto nell'ammontare annuo di 35.000 t. di FORSU (CER 20.01.08) (con una tolleranza in più o in meno del 7,5% (sette virgola cinque per cento)) e di 19.000 t. di FOP (CER 19.12.12) (con una tolleranza in più o in meno del 7,5% (sette virgola cinque per cento)), oltre a 12.500 t. di verde (CER 20.02.01) (con una tolleranza in più o in meno del 7,5% (sette virgola cinque per cento)), raccolte nello svolgimento delle proprie attività di gestore del servizio ambientale per i Comuni della Provincia di Udine, e corresponsione al Concessionario e/o suoi aventi causa dei relativi corrispettivi per gli importi previsti dal Piano Economico Finanziario e dall'Offerta Economica, allegati rispettivamente sotto le lettere "C" e "F" al presente atto;
- m) dare atto che i conferimenti avverranno nei quantitativi previsti dal Progetto, con cadenza giornaliera, durante il normale orario lavorativo (dalle 7-17 nei lavorativi e dalle 7 alle 13 nei prefestivi), attraverso mezzi gommati auto-scaricanti, presso l'Impianto, secondo la tipologia di rifiuto;
- n) eseguire il rifornimento dei propri 50 (cinquanta) automezzi, la cui conversione all'alimentazione a *dual fuel* (gasolio/metano) è stata effettuata dal Concessionario, presso l'impianto di distribuzione del gas metano realizzato dal Concessionario nell'ambito del complesso impiantistico, alle condizioni di cui al precedente articolo 9 lettera c) della presente convenzione;
- o) assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio del piano economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, tramite la rivisitazione del piano secondo la procedura di cui all'articolo 29 della presenta convenzione, ogni volta che si determini un'alterazione dello stesso oltre i limiti di cui al sopra richiamato articolo 29.
- Si conviene che la costruzione delle opere in conformità al progetto esecutivo e la loro gestione non comportano né do-

vranno comportare in futuro oneri finanziari a carico della Concedente, salvo che si verificino circostanze impreviste ed imprevedibili, che giustifichino il riequilibrio del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., come meglio precisato all'interno del presente contratto.

ART. 13 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

La Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario e agli Enti Finanziatori in quanto informazioni che hanno un impatto sul Contratto di Finanziamento e sul diritto degli Enti Finanziatori a rientrare del Debito Erogato e dei costi del Servizio di Debito, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione alla Concedente le seguenti informazioni e documenti:

(i) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'Erogazione dei Servizi, predisposto dalla Concedente e reso pubblico;

(ii) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura della Concedente;

(iii) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore della Concedente o della concessione;

(iv) ogni provvedimento della Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla concessione;

(v) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;

(vi) la comunicazione di revoca della concessione per inadempimento del Concessionario ai sensi del successivo art. 33, di risoluzione per inadempimento della Concedente ai sensi del successivo art. 34, di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 35;

(vii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità della Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

La Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con gli Enti Finanziatori, per quanto di propria competenza, per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei Finanziamenti assunti dal Concessionario e all'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario sempre ai sensi del Contratto di Finanziamento.

La Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni di credito dei Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento e il loro diritto al rimborso del Debito Erogato e dei Servizi di Debito, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore della Concedente.

Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione e salvo i casi di Riequilibrio, in nessun caso la Concedente sarà tenuta ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari a suo carico, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo l'esigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli disponibili sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

ART. 14 - PROGETTAZIONE

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il Concessionario dovrà presentare alla Concedente il progetto definitivo delle opere accessorie e complementari, (FASE "A") e del complesso impiantistico (FASE "B") redatto in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., attenendosi alle indicazioni e prescrizioni del progetto preliminare approvato, rispetto al quale saranno recepite le migliorie offerte in gara e quelle prospettate in fase di sviluppo, d'intesa tra le parti, e dovrà essere dichiarato che le opere relative ad entrambe le fasi sono "autonomamente funzionali e funzionanti" e perfettamente coordinate e compatibili tra loro.

Gli elaborati grafici e progettuali dovranno essere prodotti, oltre che nelle ordinarie forme cartacee in almeno n. 8 (otto) copie e su supporto informatico.

In sede di progettazione, il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la costruzione di opere e di impianti di tipo uguale a quello oggetto del presente contratto.

Il Concessionario dovrà comunicare formalmente alla Concedente il nominativo del tecnico incaricato per la progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

L'incaricato delle attività di coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione sarà nominato dal Concessionario previo gradimento espresso dalla Concedente, nominativo preventivamente comunicato alla stessa, ai sensi dell'art.20 del presente atto.

I professionisti incaricati della progettazione dovranno provvedere, nei termini di legge, al deposito della polizza assicurativa di cui all'articolo 111 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La Concedente provvederà ad assicurare la verifica del progetto definitivo entro 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dello stesso, sempre che ne sussistano i presupposti di natura tecnica ed amministrativa, la cui mancanza dovrà essere motivatamente contestata dalla Concedente al Con-

cessionario nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del progetto definitivo.

In sede di approvazione dei progetti la Concedente, potrà proporre modifiche tecniche, purché i relativi costi siano compresi nel costo generale previsto dal quadro economico finanziario e non diano luogo ad aumento complessivo dell'investimento necessario per la realizzazione dell'opera; ai fini della determinazione dei maggiori oneri, non si terrà conto delle modifiche richieste, dovute a carenze, omissioni o altri difetti progettuali.

In particolare, in relazione alla suddivisione in due fasi dell'iter realizzativo e del conseguente avvio dei lavori della FASE "A" prima dell'acquisizione delle prescritte autorizzazioni per i lavori di FASE "B" pertinente al complesso impiantistico, le parti prendono atto che eventuali maggiori oneri relativi ad interventi che si dovessero rendere necessari, anche a seguito di prescrizioni degli enti tutori, a sanare interferenze o incompatibilità con lavorazioni previste dal progetto approvato delle opere accessorie e complementari (FASE "A") e alla demolizione di eventuali lavorazioni già eseguite, saranno a carico del Concessionario.

La verifica dei costi di tali varianti avverrà in contraddittorio tra le parti, mettendo copia conoscenza di ogni comunicazione gli Enti Finanziatori.

Aumenti del costo dell'investimento a seguito di modifiche progettuali richieste dalla Concedente potranno giustificare una revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 29 solo allorché dette modifiche incideranno sull'equilibrio del Piano Economico Finanziario.

Il riequilibrio del piano economico - finanziario potrà essere attuato, ove ricorrano i presupposti, attraverso una diversa articolazione delle tariffe, ovvero, attraverso una protrazione della durata della concessione, ovvero, in via residuale, mediante un ulteriore contributo finanziario a carico della Concedente, previa specifica, motivata decisione della stessa in relazione agli interessi generali garantiti dalla modifica richiesta.

Il Concessionario ha diritto, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di partecipare, senza diritto di voto, all'eventuale conferenza dei servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti.

Il progetto esecutivo, sia delle opere accessorie e complementari (FASE "A") sia quello delle opere impiantistiche (FASE "B") dovrà essere redatto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, da parte della Concedente, dell'approvazione dei relativi progetti di livello definitivo, ovvero dall'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori inerenti le opere impiantistiche e

le Opere accessorie e complementari di cui all'art. 3 punti a) e b).

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da tutti i documenti ed elaborati prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e da una relazione a firma del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto medesimo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, nonché che le opere di Fase "A" e di Fase "B" sono "autonomamente funzionali e funzionanti" e perfettamente coordinate e compatibili tra loro.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna sia del progetto definitivo che del progetto esecutivo, non autorizzati dal Responsabile della concessione, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Concedente una penale giornaliera pari all'uno per mille sul compenso professionale, relativo alla fase progettuale in corso e comunque non eccedente il 10% di tale importo.

Con il provvedimento di approvazione il progetto esecutivo diverrà vincolante per il Concessionario.

Il progetto esecutivo approvato costituisce il riferimento contrattuale per la realizzazione del complesso impiantistico e delle opere accessorie e complementari e per la costituzione delle garanzie di qualità realizzative e di affidabilità della struttura nella fase di gestione.

I progetti saranno oggetto di verifica ai sensi di legge a cura del Responsabile della concessione, al quale il Concessionario si impegna a fornire la necessaria massima collaborazione.

ART. 15 - CONSEGNA DELLE AREE

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e del rilascio del titolo edilizio, la Concedente consegnerà, inizialmente, le sole aree necessarie per la realizzazione delle opere accessorie e complementari (Fase "A").

Alla consegna delle aree per l'esecuzione dei lavori di FASE "B" (complesso impiantistico) si procederà anche se non fosse ancora stato stipulato il contratto di costituzione del diritto di superficie, ad avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, nullaosta, o altri titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa e ad avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori di FASE "A" o, ad avvenuta consegna anticipata degli stessi ai sensi dell'art.230 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Di tale consegna verrà redatto un verbale di consegna e di consistenza in contraddittorio.

Le parti prendono atto che la consegna delle aree per la realizzazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo che le stesse saranno rese disponibili a seguito del trasferimento del personale e dei mezzi della Concedente nella nuova struttura costituita dalle opere accessorie e complementari, che

dovrà avvenire nei termini di cui al punto j dell'art. 12 del presente atto, e che da tale data decorreranno i tempi per la realizzazione delle stesse.

ART. 16 - ESECUZIONE DELLE OPERE

Il Concessionario dovrà iniziare i lavori entro 30 (trenta) giorni dalla formale comunicazione, da parte del Responsabile della concessione, dell'approvazione del progetto esecutivo sia dei lavori di FASE "A" sia dei lavori di FASE "B".

In conseguenza delle articolazione dei lavori nelle due fasi, fermi ed impregiudicati il termine complessivo per l'ultimazione dei lavori fissato in 2 (due) anni dalla firma del presente atto ed il termine pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna delle aree conformemente all'offerta presentata in sede di gara ed al relativo cronoprogramma per la conclusione dei lavori di FASE "B" (complesso impiantistico), il termine di ultimazione delle opere complementari ed accessorie FASE "A" è definito in ragione di 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna delle aree sui quali insistono le opere da realizzare.

I predetti termini potranno essere prorogati dalla Concedente in conseguenza di oggettive difficoltà tecniche e/o amministrative incontrate durante l'esecuzione dei lavori, non imputabili al Concessionario ovvero dall'eventuale prolungamento delle tempistiche necessarie per l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni per l'impianto per cause non imputabili al Concessionario.

Il Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi necessari alla completa realizzazione delle opere in conformità alla progettazione esecutiva redatta ed approvata in osservanza del presente contratto, a perfetta regola d'arte, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione della Concedente.

Nel caso in cui venga constatata difformità rispetto al progetto approvato, la Concedente potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori ed il Concessionario dovrà provvedere alle necessarie modificazioni. Il provvedimento dovrà essere inviato in copia per conoscenza agli Enti Finanziatori, o in loro vece all'Agente.

Si intende che tale sospensione non interrompe il decorrere del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Non verranno considerate difformità i margini di flessibilità previsti dall'art. 34 del DPR n.380/2001 e dall'art. 132 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

Il Concessionario si avvarrà, per le suddette finalità, di un tecnico abilitato, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Concedente prima dell'inizio dei lavori.

Tale tecnico potrà essere sostituito durante l'esecuzione dei lavori con altro tecnico, purché munito delle competenze e

delle qualificazioni a ciò necessarie.-----

Il Concessionario dovrà fornire al Responsabile della concessione tutti i chiarimenti tecnici richiesti, per consentire alla Concedente il controllo della contabilità di cantiere, osservare le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero entrare in vigore o essere emanate successivamente alla stipula della presente convenzione.-----

Qualora dette prescrizioni determinino maggiori oneri, e gli stessi, adeguatamente documentati ed approvati dalla Concedente, causino alterazioni dell'equilibrio economico finanziario della concessione, sulla base dei parametri più oltre indicati al successivo art. 29, le parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario della convenzione ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..-----

Il Concessionario dovrà osservare le indicazioni e le prescrizioni del responsabile della concessione, oltre a collaborare nella fase di collaudo dei lavori, in corso d'opera e in sede di ultimazione dei lavori stessi.-----

Il personale impiegato dal Concessionario e/o dall'esecutore dei lavori se diverso, dovrà essere di provata capacità e dovrà essere costantemente dotato di idoneo contrassegno identificativo.-----

Il Concessionario dovrà rispettare la normativa vigente in tema di tutela dei lavoratori, di previdenza, assistenza e assicurazione, nonché i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di settore.-----

Tutti gli oneri per lo spostamento dei sotto-servizi eventualmente interferenti anche se non rilevati in fase di progettazione, che non potranno essere addebitati agli enti gestori, saranno a carico del Concessionario.-----

I suddetti oneri non giustificheranno modifiche del Piano Economico Finanziario quando derivino da fatti addebitabili a colpa del Concessionario.-----

Il Concessionario e, se diverse, le imprese esecutrici dovranno osservare le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere pubbliche e in particolare dovranno redigere il piano di sicurezza del cantiere e i piani operativi.-----

Sono a carico del Concessionario tutti i canoni, i diritti, le tariffe per la fornitura di tutti i servizi nonché quant'altro necessario per la costruzione delle opere oggetto della presente convenzione.-----

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto l'Alta Sorveglianza del Responsabile della concessione a ciò designato dalla Concedente. Il Concessionario manleva la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati agli edifici preesistenti, nonché nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori, responsabilità che vengono

pertanto per intero assunte dal Concessionario.-----

Nell'affidamento a terzi dei lavori che il Concessionario non intenda eseguire direttamente dovranno essere rispettate le norme *pro-tempore* vigenti in tema di appalti affidati dai concessionari di lavori pubblici -----

Non saranno considerati in appalto i lavori affidati direttamente dal Concessionario ai propri soci e i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario.---

L'ultimazione delle opere dovrà risultare dal relativo Certificato emesso dal Direttore dei lavori; lo stesso Certificato sarà assentito in contraddittorio tra il Concessionario e la Concedente. Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nel presente contratto, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo, non giustificato da imprevisti eventi climatici sfavorevoli e/o da cause di forza maggiore non dipendenti da colpa o fatto del Concessionario, rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, si applicherà una penale pari allo uno per mille del costo di costruzione delle opere quale risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, per le opere in quel momento già autorizzate.-----

La penale comunque non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del valore delle opere; ove ciò si verificasse la Concedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145, comma 7, del D.P.R. 207/2010, potrà procedere alla revoca della concessione in danno al Concessionario riconoscendo a quest'ultimo soltanto il valore delle opere realizzate senza ulteriori indennizzi o diritti. Le somme dovute al Concessionario in seguito a revoca dovranno essere versate nel conto corrente bancario indicato ai sensi del Contratto di Finanziamento. -----

È fatta salva la possibilità della Banca Finanziatrice di attivare la procedura di sostituzione del Concessionario prima che la revoca divenga efficace.-----

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori, il Concessionario dovrà presentare alla Concedente tutti i certificati previsti da leggi e regolamenti per rendere agibili e funzionanti in ogni loro parte le opere realizzate.-----

Ogni modifica, integrazione, adeguamento del manufatto da effettuarsi conseguentemente a prescrizioni degli enti preposti al rilascio di certificati ed autorizzazioni per consentire l'esercizio degli impianti e degli altri immobili realizzati sono a carico del Concessionario.-----

Quanto riportato nei commi precedenti non costituisce una indicazione esaustiva degli obblighi a carico del Concessionario su cui gravano tutti gli oneri necessari per la regolare esecuzione dei lavori.-----

La Concedente resta estranea a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, fornitori e terzi in ge-

nere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta, a qualunque titolo da parte della Concedente.

I seguenti adempimenti saranno oggetto di verbalizzazione scritta, sottoscritta in contraddittorio o per presa visione dai soggetti coinvolti di volta in volta (Concedente, Concessionario, Direttore Lavori, CSE, Organo di Collaudo):

- a) consegna delle aree;
- b) inizio dei lavori;
- c) ultimazione dei lavori;
- d) sospensione e ripresa dei lavori;
- e) consegna anticipata nelle more del collaudo ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.
- f) collaudo dei lavori anche in corso d'opera;
- g) inizio delle attività di gestione dell'impianto.

Nei rapporti tra Concedente e Concessionario dovrà essere attivata e gestita, a cura e responsabilità della Direzione Lavori, una contabilità improntata ai requisiti formali e sostanziali previsti nella vigente disciplina per le opere ed i lavori pubblici.

Le risultanze di tale contabilità costituiranno il riferimento per l'accertamento e la definizione della percentuale di avanzamento dei lavori ai fini della liquidazione del contributo pubblico e al fine della verifica sul rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

Gli atti di contabilità (Registro di contabilità, Giornale dei lavori, sommario ecc.), dovranno essere sottoposti al Responsabile del procedimento della Concedente periodicamente e con una frequenza minima mensile.

A tale fine il Registro di contabilità sarà sottoposto al Responsabile della concessione, prima dell'avvio dei lavori, per la sottoscrizione in calce ad ogni pagina.

La Concedente si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà per motivi di pubblico interesse o di necessità, di sospendere i lavori, dandone, se possibile, preavviso scritto al Concessionario e, in copia per conoscenza agli Enti Finanziatori, entro un termine non inferiore a giorni 15 (quindici), tenendo conto che ogni sospensione che ritardi, anche parzialmente il completamento dell'opera determinerà un differimento automatico del termine finale di esecuzione dei lavori e di durata della concessione.

ART. 17 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le parti convengono, anche in considerazione della necessità di mantenere l'equilibrio economico - finanziario della concessione, che possono essere richieste dalla Concedente e/o proposte dal Concessionario modifiche in corso d'opera ai progetti esecutivi.

Qualora tali variazioni siano rese necessarie da norme di legge o regolamentari sopravvenute successivamente all'appro-

vazione dei progetti esecutivi, o da diverse valutazioni od esigenze della Concedente, oppure da prescrizioni imposte in corso d'opera da parte di organi o autorità competenti in materia di sicurezza o di tutela dell'ambiente che non dipendono in alcun modo né direttamente né indirettamente da carenze o omissioni dei progetti ovvero da scelte tecniche ascrivibili al Concessionario, troverà applicazione l'articolo 143, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei limiti ed alle condizioni di cui al seguente art. 18.

Qualora le circostanze di cui al precedente capoverso configurino una variazione dei presupposti e delle condizioni di equilibrio del Piano Economico Finanziario, sulla base dei parametri indicati al successivo art. 29, le parti dovranno negoziare la revisione del suddetto piano, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della parte che richiede la revisione del piano.

I prezzi unitari del progetto esecutivo saranno utilizzati quale base di riferimento per procedere alla determinazione degli eventuali costi aggiuntivi dei lavori, conseguenti alle variazioni richieste.

Qualora dovesse trattarsi di lavorazioni non previsionalmente remunerate dai prezzi unitari del progetto esecutivo le parti dovranno fare riferimento al vigente prezziario regionale, ovvero in subordine, al prezziario DEI nell'ultima versione con spese generali più utili d'impresa non superiori, complessivamente, al 15% (quindici per cento).

ART. 18 - OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE NELLA FASE DI ESECUZIONE

La Concedente si impegna a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza per consentire al Concessionario la corretta e tempestiva esecuzione delle opere in conformità al progetto ed alle pattuizioni della presente convenzione.

A titolo esemplificativo la Concedente dovrà:

- cooperare al rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione delle opere, anche da parte di soggetti terzi a ciò eventualmente competenti, nonché di tutte le autorizzazioni e le licenze a tal fine occorrenti;
- esaminare e, ove possibile, approvare tempestivamente le eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie in corso d'opera una volta accertata la loro fondatezza e corretta impostazione tecnico-progettuale, anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche eventualmente sopravvenute;
- convocare tempestivamente, acquisita la documentazione tecnica da parte del Concessionario, la conferenza dei servizi per l'esame e l'approvazione di atti per i quali fossero necessari pareri e assensi di amministrazioni diverse;
- effettuare le operazioni di collaudo, anche in corso d'opera entro i termini convenuti;
- assicurare la propria collaborazione per il rilascio, ove

ne sussistano i presupposti di natura tecnica ed amministrativa, da parte dei soggetti competenti, dei certificati di agibilità delle opere e delle eventuali licenze di esercizio della struttura impiantistica nei termini minimi previsti dalla normativa.

ART. 19 - DIREZIONE LAVORI E ALTA VIGILANZA

I lavori sia di FASE "A" sia di FASE "B", saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato, designato dal Concessionario, in base alla terna fornita dallo stesso e sottoposta a gradimento della Concedente, prima dell'inizio dei lavori.

Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza purché la sostituzione venga preventivamente comunicata alla Concedente al fine dell'espressione del suo gradimento.

Il direttore dei lavori, anche attraverso l'ufficio di direzione lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dagli articoli 147 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. impartendo gli ordini e le direttive occorrenti al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e in conformità al progetto ed alle prescrizioni contrattuali.

Il Concessionario deve altresì nominare, dandone comunicazione alla Concedente prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell'esecuzione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 151 del D.P.R. n. 207/2010 scegliendolo tra una terna di nominativi graditi dalla Concedente.

La realizzazione dei lavori sarà sottoposta all'Alta Sorveglianza della Concedente che si avvarrà, a tal fine del Responsabile della concessione che eserciterà le funzioni del responsabile del procedimento, anche avvalendosi dell'assistenza di professionisti esterni; detto soggetto, a tal fine, potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori ed effettuare tutti i controlli e le verifiche che riterrà opportuno e necessario disporre.

Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Concessionario e al direttore dei lavori che concorderanno con il suddetto tecnico della Concedente le soluzioni più idonee da adottare.

ART. 20 - UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE E RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

Per il controllo del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto, la Concedente nominerà, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile della concessione con il ruolo di Alto sorvegliante.

Allo stesso Alto Sorvegliante saranno attribuiti i compiti e le funzioni, relativamente a quelli attribuibili alla Concedente, previsti dalla vigente normativa con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, del DPR

n. 207/2010 e s.m.i.. L'Alto Sorvegliante rappresenterà la Concedente durante l'esecuzione del contratto e provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale e a verificarne il rispetto da parte del Concessionario, avvalendosi, a tal fine, di eventuali collaborazioni specialistiche interne o esterne alla Concedente, i cui eventuali oneri resteranno a carico della Concedente medesima. La Concedente, pertanto, attraverso tale figura, potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e di controllo che riterrà opportune senza alcuna limitazione di sorta. Il Concessionario è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile della Concessione, nei limiti delle sue prerogative di legge. Ogni comunicazione formale che il Concessionario intende inoltrare alla Concedente dovrà essere indirizzata al Responsabile della concessione che ne garantirà il successivo inoltro agli organi ed agli uffici competenti.

Il Concessionario, previo gradimento espresso dalla Concedente, nominerà il Direttore dei lavori, per la corretta esecuzione delle opere oggetto della concessione ed il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, i quali eserciteranno le funzioni di cui agli articoli 91, 92 e 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità. Il Concessionario provvederà inoltre alla nomina del proprio Responsabile in relazione ai lavori ed alla concessione che sarà il riferimento unico del Concessionario e, quindi, del Responsabile della Concessione della Concedente.

Le figure professionali di cui sopra, nominate dal Concessionario, potranno essere sostituite in qualsiasi momento a condizione che tale sostituzione, debitamente motivata, sia immediatamente comunicata al responsabile della concessione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, unitamente all'indicazione del sostituto, restando inteso che la sostituzione avrà effetto tra le parti dalla data di ricevimento, da parte della Concedente, della relativa comunicazione del Concessionario. La Concedente e, per essa, il Responsabile della Concessione, potrà richiedere la sostituzione del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in caso di gravi ed accertate inadempienze commesse nell'esercizio delle loro funzioni. Il Concessionario è soggetto al diritto di accesso agli atti di rilevanza pubblica nei limiti di legge.

ART. 21 - COLLAUDI

Le opere realizzate in dipendenza del presente atto (sia di FASE "A" sia di FASE "B") saranno soggette a collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

La Concedente, a partire dalla data del verbale di inizio lavori, provvederà, quanto prima, alla nomina dell'organo incaricato del collaudo in corso d'opera di cui agli artt. 215 e

216 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. i cui oneri saranno rimborsati integralmente dal Concessionario.

Per il collaudo in corso d'opera, le visite saranno effettuate con le cadenze che l'organo di collaudo riterrà adeguate per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori.

Per ogni visita l'organo di collaudo dovrà comunicare al Concessionario e al Direttore dei lavori, per iscritto, la data prevista con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni.

Le operazioni di collaudo in corso d'opera saranno effettuate in contraddittorio tra organo di collaudo, Concessionario e Direttore dei lavori.

Alla data della visita il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro e di verifica dell'andamento dei lavori.

Nell'ipotesi in cui la Concedente dovesse rilevare, in esito alle visite di collaudo, una non corretta esecuzione dei lavori rispetto al progetto esecutivo, sarà tenuto a darne formale evidenza e il Concessionario dovrà attivarsi tempestivamente per un loro immediato ripristino.

I costi relativi alle operazioni di collaudo in corso d'opera saranno interamente a carico del Concessionario.

Il Concessionario darà immediata comunicazione alla Concedente della ultimazione dei lavori e quest'ultimo provvederà a informare l'organo di collaudo che procederà alle necessarie constatazioni.

Le operazioni di collaudo dei lavori dovranno concludersi entro i termini di legge.

Nel caso in cui l'organo di collaudo non riscontrasse alcuna difformità rispetto al progetto esecutivo e verificasse la buona esecuzione delle opere, dovrà redigere apposito Certificato di collaudo.

Nel caso in cui in esito al procedimento di collaudo emergessero difformità, carenze o vizi, l'organo di collaudo ne darà atto nel relativo verbale di visita eccependo le riserve ed eccezioni, specificando la natura delle difformità, delle carenze o dei vizi riscontrati.

Al Concessionario sarà assegnato un termine perentorio entro il quale porvi rimedio.

In tale ipotesi il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta alla Concedente della data di avvenuta ultimazione dei lavori di rimedio, in relazione ai quali si procederà, da parte del collaudatore, con la stessa procedura, alla verifica della loro corretta esecuzione.

Gli oneri, nessuno escluso, derivanti dal collaudo, sono a carico del Concessionario, così come i compensi dovuti l'organo di collaudo.

In occasione del collaudo si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza ed alla descrizione particolareggiata

delle opere realizzate, degli impianti, dei servizi accessori e delle opere di sistemazione che verranno fatti constare in apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Qualora la Concedente abbia necessità di occupare l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, si potrà procedere alla presa in consegna anticipata nelle more del collaudo ai sensi dell'art. 230 del Regolamento, secondo le condizioni e con le modalità ivi previste.

ART. 22 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o del presente contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o delle ditte esecutrici degli interventi, a persone o cose proprie, di altre ditte o di terzi, compresa la Concedente, che viene pertanto espressamente manlevata in proposito.

In caso di inosservanza, anche parziale, delle norme del presente atto o dei suoi allegati, la Concedente, in caso di danni, potrà incamerare, in tutto o in parte, le garanzie di cui al successivo articolo 28.

In caso di incameramento del deposito cauzionale, lo stesso dovrà essere reintegrato dal Concessionario fino alla cifra contrattualmente convenuta entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Per garantire la regolare esecuzione del contratto, il Concessionario deve inoltre nominare un responsabile del progetto, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare tutti coloro che sono addetti all'esecuzione dei lavori, alle attività di manutenzione e di pronto intervento, alle attività di gestione, nel rispetto del progetto esecutivo e del capitolato prestazionale riferito alla gestione del complesso impiantistico.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto saranno comunicate al suddetto responsabile, che avrà anche, per tali finalità, l'obbligo della reperibilità.

ART. 23 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

È vietata la sub-concessione, totale o parziale delle attività oggetto del presente atto.

L'inosservanza di tale disposizione è causa di risoluzione del presente atto e revoca della concessione, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

In caso di affidamento in appalto a terzi di alcune attività oggetto del presente contratto, l'affidamento dovrà rispettare le regole previste dal vigente codice dei contratti pubblici.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati nei confronti della Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 24 - GESTIONE

Il Concessionario dovrà gestire il complesso impiantistico (lavori di FASE "B") nonché le relative pertinenze e dipendenze di cui al precedente art.3, comma 1, lettera a), per l'intera durata della concessione secondo le modalità e alle tariffe di cui al Piano Economico Finanziario ed all'offerta economica presentata dall'aggiudicatario allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "C" e "F".

Il Concessionario assumerà la gestione del complesso impiantistico, relative funzioni per l'intera durata della concessione, in esecuzione e nel rispetto del Disciplinare Tecnico Gestionale, come definito all'art. 2 del presente atto, cui le parti espressamente rimandano.

Ogni tipo di rischio connesso con le attività oggetto della gestione ed in particolare una riduzione dei ricavi attesi che non dipenda da colpa o inadempimenti della Concedente alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto, non potrà giustificare richieste di indennizzi o contributi a carico della Concedente, essendo tale tipologia di rischio connessa con la natura imprenditoriale dell'attività posta in essere dal Concessionario.

La Concedente dovrà esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo affinché la gestione dell'impianto si svolga nel pieno rispetto anche della vigente normativa in materia.

Il Concessionario assicurerà una particolare ed efficace illuminazione delle aree nell'ambito del complesso impiantistico nonché l'installazione di video camere per assicurare il monitoraggio delle aree stesse; parallelamente sarà realizzato un manufatto con relativo ufficio per il controllo dei materiali conferiti.

Qualora, in base a parametri predeterminati e facenti parte del piano di gestione dell'impianto approvato dalla Concedente, tali materiali non vengano ritenuti qualitativamente idonei in relazione alle finalità del loro trattamento, da parte del personale tecnico che il Concessionario utilizzerà allo scopo, gli stessi non saranno accettati.

L'impianto dovrà funzionare garantendo continuità nel trattamento dei rifiuti accettati; eventuali interruzioni nell'erogazione dei servizi, non dipendenti da cause di forza maggiore o da fatto attribuibile alla Concedente, che renderanno necessario il conferimento, anche parziale, dei rifiuti presso altri siti con oneri aggiuntivi non previsti, determineranno l'obbligo, da parte, del Concessionario di sostenere detti eventuali costi. Qualora ciò non avvenga, la Concedente potrà escutere la cauzione definitiva come oltre prevista, fino all'ammontare del danno o, qualora anche tale rimedio si riveli insufficiente, agire in compensazione riducendo quanto dovuto dallo stesso a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio.

Durante la fase di gestione il Concessionario dovrà assicura-

re l'esecuzione della attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste nel relativo progetto esecutivo e quelle che si rendessero necessarie, ancorché ivi non programmate inclusi i rinnovi impiantistici per rendere costantemente efficiente l'impianto, di cui all'art.3 punto a), in ogni suo componente.

La Concedente non assume responsabilità alcuna, in conseguenza ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, fruitori di servizi e terzi in genere.

Eventuali richieste, da parte della Concedente, di modifica e/o implementazione delle modalità di erogazione dei servizi, rispetto a quanto previsto dal Capitolato prestazionale e dal piano di gestione, qualora siano in grado di configurare una variazione di presupposti e delle condizioni del Piano Economico Finanziario della concessione tali da alterarne l'equilibrio ai sensi del successivo articolo 29, le parti, su richiesta di quella che ne abbia interesse, dovranno negoziare le nuove condizioni di equilibrio, prima che tali variazioni producano effetti economici negativi in relazione alla gestione del complesso impiantistico.

ART. 25 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato a gestire la pubblicità commerciale all'interno del complesso impiantistico oggetto della concessione, limitatamente alle aree sulle quali gode della proprietà superficiaria, trattenendone i relativi introiti, fermo restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità nell'ambito comunale, anche in ordine alle norme di sicurezza.

Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva.

Il Concessionario è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e delle strutture e si assume ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, esonerando così la Concedente da ogni responsabilità.

Le tariffe di pubblicità sono a carico del Concessionario, il quale potrà affidarne la gestione a terzi.

Il Concessionario ha la facoltà in qualsiasi momento di organizzare visite a scopo commerciale e divulgativo all'impianto costruito e gestito, senza obiezione e autorizzazione preventiva da parte della Concedente.

ART. 26 - ONERI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso impiantistico di cui al precedente art. 3 lettera a)- (FASE "B"), compresi impianti e strutture, atte a garantire l'ottimale gestione e fruizione dell'opera, al fine di consegnare la stessa, al termine della concessione, in buono stato di conservazione e funzionamento nel rispetto del piano di manuten-

zione dell'opera presentato dal Concessionario in sede di offerta.

La Concedente ha facoltà di eseguire accertamenti sullo stato del manufatto e degli impianti, per verificare lo stato di manutenzione dell'opera e degli impianti.

In particolare, in esito a dette risultanze la Concedente potrà richiedere l'esecuzione, entro un termine prescritto ed adeguato, dei lavori che saranno ritenuti necessari.

ART. 27 - PENALI E SANZIONI RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE

Qualora, nel corso della gestione del complesso impiantistico dovessero essere accertate violazioni da parte del Concessionario agli obblighi connessi con il corretto svolgimento delle attività di gestione e di manutenzione di cui sopra e, a seguito di diffida della Concedente, il Concessionario non provveda, nel termine assegnatogli, a ripristinare le condizioni previste dal presente contratto, la Concedente potrà far eseguire d'ufficio detti interventi a soggetti terzi ed il Concessionario sarà tenuto a rifondere la Concedente delle spese sostenute.

In caso di inadempimento, trascorsi 30 (trenta) giorni, la concedente potrà escutere la garanzia prestata dal Concessionario ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che il Concessionario dovrà reintegrare entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni.

Qualora durante la gestione il servizio venisse ad interrompersi in tutto o in parte, per colpa o negligenza del Concessionario, senza che il Concessionario stesso provveda ad eliminare la causa di interruzione o qualora il servizio medesimo venga eseguito con ripetute irregolarità o con significativi scostamenti rispetto agli standard prestazionali indicati in sede di offerta, tali da giustificare la chiusura totale o parziale dell'impianto, il Concessionario dovrà provvedere, fino alla completa riapertura e messa in esercizio dell'impianto stesso, ad assicurare il conferimento dei rifiuti presso altro sito debitamente autorizzato, assumendo integralmente i conseguenti, relativi oneri, anche finanziari.

Per ogni altro tipo di violazione agli obblighi previsti dal presente contratto, che, pur non determinando la interruzione dei servizi oggetto dello stesso, abbiano una rilevanza ai fini della corretta esecuzione del servizio verrà comminata, da parte della Concedente una penale sino ad un massimo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), da graduare in rapporto all'entità dell'inadempimento.

Sono, in ogni caso, fatti salvi gli ulteriori danni subiti dalla Concedente e la facoltà, perdurando l'inadempimento, ovvero quando l'importo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuo pagato dalla Concedente, di procedere alla revoca della concessione ed alla risoluzione del contratto in danno del Concessionario. Le somme eventual-

mente spettanti al Concessionario in conseguenza dell'avvenuta revoca della concessione e risoluzione del contratto, al netto dei danni subiti dalla Concedente, in caso di sussistenza del contratto di finanziamento, dovranno essere pagate esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto di finanziamento, che sarà comunicato alla Concedente in applicazione degli articoli di cui sopra.

Il Responsabile della concessione della Concedente ha la facoltà di richiedere l'importo della penale al Concessionario, convenendo le Parti che la penale dovrà essere pagata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Concedente; in difetto, la Concedente escuterà la garanzia di cui al successivo art. 28, che dovrà essere reintegrata dal Concessionario nei successivi 15 (quindici) giorni.

ART. 28 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione dell'opera, il Concessionario, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione presta, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i. garanzia per Euro 2.992.050,00 (duemilioninovecentonovantaduemilacinquanta virgola zero zero) corrispondente al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione delle opere di cui al progetto preliminare, mediante fideiussione 126571 emessa a Roma in data 28 settembre 2017 da FINWORLD S.p.a., con sede in Roma.

Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 2 comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Concedente.

Detta garanzia dovrà avere validità ed efficacia fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio del complesso impiantistico.

Il Concessionario si impegna a reintegrare l'importo della garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno, in tutto o in parte, a seguito di escussione per cause di inadempimento contrattuale.

Dalla data di inizio della gestione, il Concessionario dovrà prestare la garanzia riferita al mancato od inesatto adempimento a tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera pubblica, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario predisposto contestualmente al progetto preliminare, con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; la mancata presentazione di tale garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale.

Tale garanzia potrà essere di durata annuale e, in tal caso, dovrà essere rinnovata a cura del Concessionario, di anno in

anno fino alla scadenza della concessione e sarà svincolata alla consegna alla Concedente del complesso impiantistico (FASE "B").

Il Concessionario dovrà inoltre stipulare, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, per un importo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), nonché, ai sensi dell'articolo 126, comma 2 del medesimo decreto, una polizza per responsabilità civile verso terzi per un importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), a copertura, rispettivamente dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo le polizze tipo approvate con D.M. 123/2004.

Il Concessionario dovrà ancora produrre la polizza assicurativa di cui all'articolo 129, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., stipulata con primaria compagnia di assicurazioni; tale polizza deve essere prestata dal Concessionario per le seguenti somme assicurate:

- per i danni di esecuzione: Euro 29.920.500,00 (ventinove milioni novemilacinquecento virgola zero zero), pari all'importo dei lavori;

- per la responsabilità civile verso terzi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero).

Detta polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori, quale risulterà da apposito verbale sottoscritto dalle parti e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio del complesso impiantistico.

Infine il Concessionario dovrà assicurare la prestazione della polizza assicurativa del progettista, ai sensi dell'articolo 111 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. efficace dalla data di approvazione dei progetti di FASE "A" e di FASE "B" valide sino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio per un massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero), e del Direttore dei lavori dalla data del verbale di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero).

Nel caso in cui le polizze contenessero franchigie le stesse saranno integralmente a carico del Concessionario.

ART. 29 - CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Le parti si danno atto che il perseguimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del contratto è essenziale affinché lo stesso sia eseguito nel rispetto degli standard costruttivi, prestazionali e gestionali proposti e progettati.

Il Concessionario dichiara e la Concedente prende atto e ri-

conosce che il raggiungimento e il mantenimento per tutta la durata della Convenzione dell'Equilibrio Economico Finanziario è assicurato: -----

(i) dalla costituzione a favore del Concessionario del Diritto di Superficie/proprietà superficiaria sulle Aree sulle quali sarà realizzato l'impianto (FASE "B"); -----

(ii) dall'insieme dei presupposti e delle condizioni su cui si fonda l'investimento come meglio indicato nel Piano Economico- Finanziario;-----

(iii) dalla gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto per una durata non inferiore a quella prevista dal presente atto;-----

(iv) dal contributo in conto investimento che la Concedente verserà al Concessionario, con le modalità e nei tempi sopra espressamente convenuti; -----

(v) dalle Tariffe applicate per l'erogazione dei servizi e da ogni altra fonte di ricavo (inclusi quelli derivanti da pubblicità e cessione di energia elettrica, cessione a terzi di sottoprodotti generati dall'impianto, e incentivi CIC, ecc.).-----

(vi) dal non venir meno dei presupposti di cui alle premesse della presente convenzione.-----

La Concedente riconosce che per l'ottenimento, da parte del Concessionario, di un finanziamento si renderà necessario strutturare con gli Enti Finanziatori un sistema di garanzie tipico per questo tipo di operazioni, mediante, a titolo esemplificativo, la costituzione in pegno delle quote o delle azioni della Società di Progetto, la costituzione in pegno o la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi, la costituzione di un pegno sui conti correnti della Società di Progetto, la costituzione di ipoteca sul Diritto di Superficie/ proprietà superficiaria, la previsione del diritto degli Enti Finanziatori di subentrare nel capitale sociale della Società di Progetto in caso di eventi che comportino il diritto della Concedente di risolvere la Convenzione per grave inadempimento del Concessionario. ---

La Concedente si impegna pertanto a cooperare con il Concessionario e con gli Enti Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti citati, compresa la definizione di eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione che si rendessero necessarie in base a quanto previsto dai contratti di finanziamento con gli Enti Finanziatori nella misura in cui tali modifiche e/o integrazioni non incidano in maniera sostanziale su quanto previsto dalla Convenzione stessa.-----

Oltre a quanto previsto dagli altri articoli, nonché nelle premesse, della presente Convenzione, si conviene che costituiscono elementi destabilizzanti dell'Equilibrio Economico e Finanziario i seguenti elementi:-----

a) modifica del regime fiscale applicabile ai Corrispetti-

vi;

b) modifica dello stato attuale della legislazione, inclusa l'adozione di atti o di provvedimenti da parte delle Autorità pubbliche che abbiano incidenza sugli elementi che assicurano l'equilibrio economico e finanziario più sopra esplicitati;

c) dilazione nel rilascio delle Autorizzazioni e nulla osta necessari per la progettazione e costruzione dell'Impianto rispetto ai tempi previsti nel Cronoprogramma e nel Piano Economico-Finanziario e comunque a quelli massimi previsti per gli specifici procedimenti dalla normativa, non dipendenti dal Concessionario;

d) mancato o tardivo pagamento da parte della Concedente del corrispettivo di gestione o del contributo;

e) mancata costituzione del Diritto di Superficie;

f) mancato conferimento dei rifiuti nella quantità e qualità previsti da parte della Concedente salva l'applicazione dei limiti di tolleranza previsti nell'offerta economica di gara;

g) ritrovamento imprevisto nel sottosuolo di rifiuti della discarica dismessa che renderanno necessari interventi di bonifica ove l'individuazione e la consistenza di tali reperti non siano state definite mediante le indagini preliminari alla progettazione di competenza del Concessionario.

Laddove, ai sensi delle normativa vigente in materia e, in particolare dell'articolo 143, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché nei casi espressamente previsti nel presente atto, dovessero intervenire modifiche dei presupposti, sopra espressamente richiamati dalle Parti nel presente articolo, che possono generare un'alterazione dell'equilibrio del piano economico - finanziario e quando tali alterazioni comportino la variazione dei Parametri Finanziari (DSCR, LLCR e TIR, ciascuno come definito e calcolato per ogni semestre di riferimento nel Piano Economico Finanziario), al di sotto dei livelli previsti per ciascuno di essi nel Piano Economico, suscettibili di modificare l'equilibrio economico e finanziario della concessione, purché non imputabili a fatto del Concessionario, le parti valuteranno l'opportunità di procedere alla revisione dell'equilibrio della concessione e del Piano economico-finanziario.

La revisione sarà obbligatoria allorquando, si sia verificata una variazione contestuale dei seguenti parametri:

a) con riferimento al parametro DSCR minimo, si sia verificata una variazione di almeno 5% (cinque per cento) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario base (caso base di PEF iniziale) alla data dell'evento o della circostanza;

b) con riferimento al parametro LLCR si sia verificata una variazione di almeno 5% (cinque per cento) rispetto al valore rilevato nel caso base di PEF iniziale alla data dell'evento o circostanza;

c) con riferimento al parametro TIR di progetto si sia verificata una variazione di almeno il 10% (dieci per cento) rispetto al valore rilevato nel caso base di PEF iniziale alla data dell'evento o della circostanza.

Variazioni del DSCR minimo, LLCR e/o del TIR di progetto inferiori a quelle sopra indicate non determinano alterazione dell'equilibrio economico finanziario.

ART. 30 - PROCEDURA E CRITERI DI REVISIONE DELLA CONCESSIONE

E FACOLTÀ DI RECESSO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, fatto salvo quanto sopra convenuto nel presente atto, in relazione al permanere dei presupposti e delle condizioni base che determinano l'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, qui espressamente richiamati, assume su di sé i rischi e l'alea economico - finanziaria della progettazione, costruzione e della successiva gestione ai sensi dell'articolo 143, comma 9, del suddetto decreto, nonché nel pieno rispetto dei principi fissati da Eurostat 2004 e s.m.i..

Le Parti convengono che nel caso in cui, successivamente alla data di aggiudicazione della Gara, dovessero verificarsi gli eventi di cui al precedente articolo, oppure il venire meno dei presupposti dell'equilibrio economico finanziario della concessione previsti in altri punti del presente contratto, il Concessionario potrà richiedere formalmente la procedura di revisione.

Le Parti dovranno procedere, secondo buona fede e con spirito di reciproca collaborazione, alla revisione complessiva della Concessione e delle disposizioni della Convenzione nonché alla rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, al fine di mantenere inalterato il sinallagma contrattuale e di assicurare al Concessionario il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario, in via prioritaria mediante la rideterminazione dei Corrispettivi e/o delle Tariffe e, in via residuale tramite l'estensione della durata della Concessione, quando non sia giuridicamente o tecnicamente possibile una soluzione diversa.

In particolare, al verificarsi di una delle circostanze di cui sopra, il Concessionario ne darà immediata comunicazione scritta al Responsabile della concessione per conto della Concedente, con l'esatta indicazione del venir meno dei presupposti e delle sopravvenute ragioni che hanno determinato un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi di quanto convenuto al precedente articolo 29.

Le Parti procederanno, di conseguenza, alla necessaria revisione del Piano mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.

Tale revisione dovrà avvenire senza ritardo e, comunque, entro 120 giorni da quando il Concessionario ha notificato alla Concedente l'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario.

In caso di recesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 158, comma 1, lettere a), b) del Codice nonché la disposizione di cui all'art. 158, comma 1, lett. c) del Codice nel caso in cui il mancato accordo circa la revisione della Convenzione sia imputabile a colpa della Concedente. In ogni caso troverà applicazione l'articolo 143 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e la revisione del Piano Economico Finanziario, alle stesse condizioni di cui sopra, potrà avvenire anche a favore della Concedente.

ART. 31 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano, in via esemplificativa e non esaustiva, cause di forza maggiore, tali da giustificare ritardi e da consentire proroghe conseguenti dei termini di realizzazione ed ultimazione dei lavori e delle ordinarie attività di gestione, nonché della revisione del Piano Economico Finanziario, i seguenti eventi:

- guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni, guerre civili ed attentati terroristici;

- tumulti ed occupazioni delle aree su cui deve essere realizzato l'impianto o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale tali da impedire le normali attività realizzative o gestionali;

- scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente l'organizzazione aziendale del Concessionario o dei suoi fornitori;

- indisponibilità delle aree per cause imputabili alla Concedente o comunque non imputabili al Concessionario;

- indisponibilità delle fonti energetiche;

- epidemie;

- espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni ordinate da autorità governative civili o militari, non dipendenti da fatto del Concessionario;

- catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a mezzi o vie di trasporto non imputabili a negligenza del Concessionario.

La verifica delle circostanze di cui ai precedenti punti sarà effettuata dalla Concedente in contraddittorio con il Concessionario mediante apposito verbale.

ART. 32 - SOCIETA' DI PROGETTO

La Società di progetto denominata Bionet S.r.l., avente sede legale in Vicolo dello Schioppettino, 3, 33100 UDINE, Codice Fiscale e Partita IVA 02873820308, costituita dal Concessionario in data 19 dicembre 2016 con la forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata, come da comunicazione di data 21 febbraio 2017 assunta al protocollo di Net al n. 606 di data 23 febbraio 2017, il cui statuto è stato successivamente modificato con verbale di assemblea di data 28 luglio 2017 rep.n. 56931/8459 notaio Massimo Mariano di Arcola, re-

gistrato a La Spezia il 4 agosto 2017 al n. 5981 serie 1T, iscritto presso il registro delle imprese di Udine in data 28 agosto 2017, subentra nel contratto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 156 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte della Concedente.

Il capitale sociale della società di progetto è detenuto come segue:

- Bioener S.p.A. 70%;
- Green Project S.r.l. 10%;
- Austep-Austeam Environmental Protection S.p.A. 10%;
- Amut S.p.A. 5%;
- I.C.I. - Impianti Civili e Industriali Soc. Coop. a R.L. 5%.

I soci di BIONET, successivamente al collaudo dei lavori, potranno cedere le proprie quote di capitale a soggetti in possesso di adeguati requisiti, previo gradimento della Concedente, il cui eventuale rifiuto dovrà essere congruamente motivato.

La Concedente si riserva la facoltà di ingresso nel capitale sociale di BIONET, successivamente al 1° anno di gestione, nella entità massima del 30% (trenta per cento) ad un corrispettivo legato alla patrimonializzazione della società ed all'avviamento della stessa, come da separati accordi che verranno sottoscritti entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, tra la stessa NET e il socio di maggioranza/i soci di BIONET. Nei medesimi accordi, il socio di maggioranza/i soci di BIONET si sono impegnati a riconoscere a NET un diritto di nomina, anche non statutario, di un componente del consiglio di amministrazione al momento dell'acquisto di una quota compresa tra il 10% (dieci per cento) e il 30% (trenta per cento) delle quote del capitale sociale di BIONET da parte di NET, per tutto il tempo in cui NET stessa manterrà la suddetta partecipazione.

BIONET inoltre, ai sensi dell'articolo 156, comma 2 del Codice, potrà, affidare la gestione dei servizi oggetto della Concessione ai soci, anche attraverso la costituzione di società di gestione a ciò finalizzata senza che ciò debba essere autorizzato dalla Concedente o si configuri come cessione del servizio.

**ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
PER CAUSE ADDEBITABILI AL CONCESSIONARIO**

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere alla Concedente, anche a titolo di risarcimento danni, la Concedente medesima, in caso di inadempimento del Concessionario, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, potrà inviare formalmente al Concessionario medesimo, copia conoscenza agli Enti Finanziatori, una diffida ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

In particolare tale ipotesi potrà avvenire nei seguenti casi:

- gravi difetti o ritardi nella progettazione o nella esecuzione delle opere;

- esecuzione dei lavori in difformità rispetto al progetto esecutivo;

- sospensione totale o parziale dei servizi da erogare nella fase di gestione, senza la preventiva necessaria autorizzazione della Concedente ad esclusione di cause non prevedibili o dipendenti da forza maggiore;

- applicazione di tariffe diverse da quelle oggetto dell'offerta o successivamente concordate con la Concedente;

- mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei rinnovi previsti nel piano di manutenzione o comunque divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;

- violazione del divieto di sub-concessione;

- reiterata violazione, per cause imputabili al Concessionario, degli obblighi gestionali;

- mancata presentazione delle garanzie o polizze assicurative di cui al precedente articolo 28 del presente contratto;

- violazione delle norme in materia di legislazione sociale, nonché dei contratti di lavoro del personale impiegato nelle attività oggetto della concessione;

- violazione delle norme in materia di sicurezza.

Qualora, entro il termine sopra indicato, il Concessionario non abbia provveduto a rimuovere le cause di risoluzione del contratto contestategli, ovvero abbia presentato giustificazioni ritenute dalla Concedente insufficienti o non pertinenti, il presente atto si intenderà risolto e la concessione revocata. In tale caso, la Concedente dovrà provvedere al pagamento delle somme eventualmente dovute in favore del Concessionario, al netto dei danni subiti dalla Concedente a seguito della revoca o risoluzione della concessione entro 120 (centoventi) giorni dalla loro esatta determinazione. In caso di sussistenza del Contratto di Finanziamento le somme spettanti al Concessionario saranno versate esclusivamente nel conto corrente indicato ai sensi del Contratto di Finanziamento, previamente comunicato alla Concedente.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario la Concedente procederà all'incameramento della cauzione prestata dal Concessionario ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006 e/o dell'articolo 153, comma 13, del medesimo decreto, e ad agire per il ristoro di tutti i danni derivanti dall'interruzione del rapporto contrattuale, non coperti dalle suddette garanzie.

Il Concessionario, fatto salvo quanto sopra convenuto, avrà diritto al corrispettivo per le attività di servizio svolte, a favore della Concedente, fino al momento della risoluzione del contratto, con una detrazione del 20% (venti per cento),

sempre che tale decurtazione sia necessaria, in tale misura, per il ristoro dei danni effettivamente subiti dalla Concedente e non indennizzati attraverso l'incameramento della cauzione.

La Concedente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi nei confronti e in danno del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, al verificarsi anche di una sola delle seguenti cause:

- sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità professionale del Concessionario, emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- pendenza di procedimento per applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b) del d D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- ogni altra sopravvenuta situazione di incapacità a contrattare, con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 32-ter del C.P. o delle altre condizioni ostative indicate al predetto art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- fallimento, liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale del Concessionario;

- verificarsi di ulteriori cause di risoluzione in applicazione dell'articolo 135 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- frode da parte del Concessionario o collusione accertate col personale appartenente all'organizzazione della Concedente o con i terzi;

- violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136.

In tutti i casi sopra riportati che possano determinare la risoluzione del contratto per fatto attribuibile al Concessionario troverà applicazione l'art. 159 del D.lgs.n. 163/2006 e s.m.i. e la Concedente dovrà dare comunicazione di tale situazione agli eventuali Enti Finanziatori del progetto per l'eventuale procedura di subentro di altro soggetto nella concessione.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE

In caso di grave inadempimento agli obblighi della Concedente, il Concessionario potrà notificare alla stessa una diffida scritta, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, intimandogli di adempiere entro un congruo termine o comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il contratto di concessione.

La diffida sarà indirizzata, per conoscenza, anche agli Enti Finanziatori.

A norma dell'art. 158 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel caso di cui al precedente comma, dovrà essere riconosciuto al Concessionario l'indennizzo risultante dalla somma degli importi derivanti da quanto prescritto alle lettere "a", "b" e "c" del suddetto articolo.

ART. 35 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

La Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse della quali dovrà essere data opportuna ed esaustiva evidenza nella motivazione del provvedimento di revoca, che dovrà essere comunicato al Concessionario con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, fatto comunque salvo il rispetto della normativa vigente in tema di comunicazione di avvio del procedimento.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 158 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. competerà al Concessionario lo stesso indennizzo previsto al precedente articolo per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento della Concedente.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della Concedente dell'indennizzo sopra indicato.

ART. 36 - SUBENTRO AL CONCESSIONARIO

In tutti i casi di risoluzione del contratto di concessione per motivi attribuibili al Concessionario, gli Enti Finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte della Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dalla Concedente a condizione che:

a. la società designata dagli Enti Finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal bando di gara o negli atti in base ai quali la concessione è stata affidata, avuto comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;

b. l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni previsto dal presente comma per l'esercizio del subentro ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra la Concedente e gli Enti Finanziatori.

ART. 37 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, che le parti non riescano a comporre bonariamente, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione del ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro competente è quello di Udine.

ART. 38 - RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente contratto. L'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Il Concessionario che avesse notizia dell'inadempimento da parte di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Concedente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Il Concessionario dovrà garantire il rispetto di tale disposizione anche da parte di sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali dagli stessi posti in essere per attività connesse con l'esecuzione della presente convenzione.

I lavoratori che saranno impegnati nella realizzazione delle opere dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs.81/2008, come integrato dall'articolo 5 della legge 136/2010.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività di cantiere, la bolla di consegna del materiale utilizzato per la realizzazione delle opere dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi impiegati.

Il Concessionario comunica inoltre che il numero di conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche su cui effettuare i movimenti di denaro connessi al presente contratto è il seguente:

IBAN IT7700603010704000046885019

e che la persona delegata ad operare su detto conto corrente è:

- NORBERTO ZANNINI, nato a La Spezia il giorno 2 febbraio 1959.

ART. 39 - CLAUSOLA DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione di questo contratto che nel comune interesse e vantaggio consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dell'intervento.

ART. 40 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Concessionario elegge domicilio in Udine presso Vicolo dello Schioppettino n. 3, recapito presso il quale saranno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti il presente atto

salvo l'utilizzo della PEC al seguente indirizzo pec.bionet@legalmail.it

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

ART. 41 - RINVIO

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente atto, le parti fanno rinvio alla disciplina del Codice applicabile alla fattispecie.

Fanno parte integrante e vengono espressamente richiamate le clausole specifiche della proposta avanzata dal Concessionario, dell'offerta tecnica ed economica presentata in gara e quelle indicate negli atti disciplinanti la gestione dell'impianto.

ART. 42 - IMPOSTE E SPESE

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione del presente atto e di quello di costituzione del diritto di superficie e ai conseguenti adempimenti, ivi incluse le imposte, spese e onorari notarili, sono e resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, che richiederà tutte le agevolazioni fiscali eventualmente previste in materia.

Le spese dei consulenti nominati dalle parti restano a carico del soggetto conferente l'incarico.

Il presente atto, essendo soggetto all'I.V.A., viene registrato con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 43 - ALLEGATI

Sono allegati al presente atto:

"A" il progetto preliminare dell'impianto e delle opere accessorie e complementari,

"B" il capitolato prestazionale dei servizi di gestione,

"C" il Piano Economico Finanziario asseverato,

"D" lo schema di contratto di conduzione gestione e manutenzione tra il Concessionario e la eventuale società di gestione relativo al costruendo impianto di via Gonars, oggetto del progetto preliminare,

"E" cronoprogramma

"F" offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario

"G" planimetria delle aree oggetto dei lavori e del diritto di superficie

"H" certificato di destinazione urbanistica.

Si omette la lettura degli allegati da parte di me notaio per espressa volontà dei contraenti.

Quest'atto scritto su cinquantaquattro pagine di cinquantaquattro fogli da persona di mia fiducia, viene da me notaio

